

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 dicembre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)». . . . . Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2010, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». . . . . Pag. 3

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2010, n. 7.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - albergo diffuso - bed & breakfast. . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 10.

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Milano. . . . . Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)». . . . . Pag. 21

REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2010, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)». . . . . Pag. 26



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2010, n. 07/Pres.

**L.R. n. 18/2004, articolo 23. Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).**..... Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2010, n. 011/Pres.

**Decreto legislativo n. 163/2006, art. 125. Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.** Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio 2010, n. 016/Pres.

**Regolamento di modifica al «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54.**..... Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 038/Pres.

**L.R. n. 1/2005, art. 6, comma 101. Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.**..... Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 039/Pres.

**L.R. n. 11/2009, art. 14, commi 34, 35, 36. Regolamento in materia di incentivi a favore delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura per la promozione all'estero di attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli-Venezia Giulia**..... Pag. 39

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 3.

**Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e Bilancio pluriennale 2010 - 2012.**..... Pag. 42

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 4.

**Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).**..... Pag. 44

## REGIONE SICILIA

LEGGE 15 febbraio 2010, n. 1.

**Istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale**..... Pag. 44

LEGGE 23 febbraio 2010, n. 2.

**Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età. Norme in materia di aiuti al lavoro**..... Pag. 45

LEGGE 26 febbraio 2010, n. 3.

**Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.**..... Pag. 45

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1.

**Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale).**..... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2.

**Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.**..... Pag. 53

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (disciplina generale delle attività commerciali), e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche).**..... Pag. 53



## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 6/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 21 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 27 e 52 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 41-13380 del 22 febbraio 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)».

Art. 1.

*Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, le parole: «che svolgono attività comprese nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2», sono soppresse.

2. I commi 2 e 5 dell'art. 6 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, sono abrogati.

3. Al comma 3 dell'art. 12 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, le parole «e con sede legale in Piemonte», sono soppresse.

Art. 2.

*Urgenza*

Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 febbraio 2010

p. il Presidente: PEVERARO

10R1175

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2010, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-13427 del 1° marzo 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e al decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche, dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonché la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a*) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;

*b*) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo;

*c*) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interrimento;

*d*) autorità competente: la provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *e*) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998);

*e*) aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: le aziende in esercizio e i contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;



f) destinatario: il soggetto che riceve le acque di vegetazione o le sanse umide sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

g) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;

h) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 6, comma 1, lettera u);

i) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque, dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

l) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

m) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;

n) stoccaggio: il deposito temporaneo delle sanse umide e delle acque di vegetazione di cui al presente regolamento;

o) utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide: la gestione di acque di vegetazione e di sanse umide, residue dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nelle medesime contenute.

### Art. 3.

#### Comunicazione

1. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione o le sanse umide presenta annualmente alla provincia competente, almeno trenta giorni prima dello spandimento, apposita comunicazione secondo le modalità definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente.

2. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'Allegato A e la relazione tecnica di cui all'Allegato B.

3. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:

a) i dati di cui all'Allegato A, Parti I e III e, nel caso in cui siano intervenute variazioni, i dati di cui alla Parte IV;

b) i dati di cui all'Allegato B nel caso in cui siano intervenute variazioni.

4. I frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore, riportano nella prima comunicazione almeno le informazioni di cui all'Allegato A, ad eccezione delle dichiarazioni previste alla lettera a), numero 4 e alla lettera b), numero 4 della Parte I. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 3, lettera a).

5. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attività svolte.

### Art. 4.

#### Modalità di spandimento

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dal presente regolamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute, nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio e deve essere svolta nel rispetto di criteri generali che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito, delle norme igienico-sanitarie, delle norme di tutela ambientale e dei vincoli urbanistici.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è realizzato assicurando un'idonea distribuzione e prevedendo l'immediata incorporazione delle sostanze nei terreni in modo tale da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere all'ecosistema; è comunque ammesso l'utilizzo sulle superfici inerbite. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 15 maggio di ogni anno.

### Art. 5.

#### Dosi di applicazione

1. L'utilizzazione agronomica è consentita in osservanza del limite di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.

### Art. 6.

#### Divieti di spandimento

1. L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietato:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;

b) nei boschi;

c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati, compresi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

d) entro 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali significativi così come definiti dal Piano di tutela delle acque;

e) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;

f) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:

1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;

2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati;

g) entro 200 metri dai centri abitati;

h) sui terreni gelati, innevati, con soggiacenza inferiore ai 10 metri, caratterizzati da capacità protettiva bassa, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua;

i) su terreni con pendenza media superiore al 15 per cento; tale limite è elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie o nel caso in cui si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;

l) nei casi in cui le acque di vegetazione e le sanse umide possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

m) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

n) giardini ed aree di uso pubblico;

o) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

p) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno;

q) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

r) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;


s) sui terreni già interessati dallo spandimento di effluenti di allevamento o di acque reflue ai sensi del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

t) sui terreni già interessati dallo spandimento di fanghi;

u) nei siti, individuati dall'autorità competente, ove le acque di vegetazione e le sanse umide sono state distribuite per diversi anni e per cui è necessario prescrivere un periodo di riposo temporaneo;

v) nelle aree di cava;

z) sui terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano definite ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e sui terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia definite sulla base del criterio geometrico di cui alla normativa statale vigente.



## Art. 7.

*Stoccaggio delle acque di vegetazione*

1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

2. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o con rifiuti.

3. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:

a) volume delle acque di vegetazione e delle eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;

b) franco di sicurezza di almeno 10 centimetri; il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità  $K$  maggiore di  $1 \cdot 10^{-7}$  cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

5. È obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio.

6. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazioni esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 8.

*Stoccaggio delle sanse umide*

1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

2. Nelle fasi di stoccaggio delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o con rifiuti.

3. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle sanse umide è calcolata in base al volume delle sanse umide prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con un'eventuale apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale. Qualora le sanse umide siano movimentate attraverso mezzi meccanici, i contenitori di stoccaggio devono avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.

5. È obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio.

6. I contenitori di stoccaggio delle sanse umide esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 9.

*Modalità di trasporto*

1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide destinate all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di documentazione del trasporto di cui all'Allegato C.

2. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi e tramite mezzi idonei onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienicosanitari.

3. Nella fase di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue o con rifiuti.

## Art. 10.

*Controlli e relazioni periodiche*

1. L'autorità competente sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo, nonché delle conoscenze a sua disposizione riguardo lo stato delle acque, le condizioni pedoclimatiche e idrologiche del territorio, organizza ed effettua sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli in campo per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide agli obblighi di cui al presente regolamento.

2. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso alle strutture e ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica e oggetto della comunicazione.

3. L'autorità competente, sulla base dei risultati dei suddetti controlli nonché delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 3, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione delle dosi di applicazione di cui all'art. 5.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 3, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;

c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

## Art. 11.

*Norme transitorie*

1. Le aziende esistenti presentano, secondo le modalità definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all'art. 3 entro il 30 settembre 2010 in conformità ai contenuti dell'Allegato D.


2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le aziende esistenti presentano la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'art. 3.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 1° marzo 2010.

BRESSO



ALLEGATO A

ALLEGATO B

(Art. 3)

(Art. 3)

## COMUNICAZIONE

## RELAZIONE TECNICA

*Parte I*  
PARTE GENERALE

a) Dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

- 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
- 2) le disposizioni di cui al presente regolamento;
- 3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dalla provincia;
- 4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

b) Dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

- 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
- 2) le disposizioni di cui al presente regolamento;
- 3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dalla provincia;
- 4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

*Parte II*

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO

- a) nominativo del legale rappresentante;
- b) denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail;
- c) tipologia del ciclo di lavorazione (ad esempio: pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- d) tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
- e) produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;
- f) giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
- g) produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi;
- h) nel caso di frantoi consortili o dei cosiddetti «frantoi mobili» devono indicarsi i dati anagrafici dei soggetti conferenti le olive e le relative quantità frante.

*Parte III*

DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO

- a) periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- b) quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
- c) nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- d) superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are), identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle) e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e) numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.

*Parte IV*

DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO

- a) titolare del contenitore di stoccaggio;
- b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepitibili espresso in metri cubi;
- c) localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
- d) tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

La relazione tecnica, sottoscritta da un professionista abilitato, deve riportare almeno i dati di cui al presente Allegato.

A. Sito oggetto di spandimento.

1. Titolare del sito di spandimento:

1.1 identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle);

1.2 superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

2. Pedologia:

2.1 valutazione dell'idoneità del sito oggetto di spandimento sulla base di una carta di criticità ambientale;

2.2 pH.

3. Geomorfologia:

3.1 specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.

4. Idrologia:

4.1 ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;

4.2 profondità della prima falda permanente;

4.3 ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;

4.4 bacino idrografico di riferimento.

5. Agroambiente:

5.1 se vi è coltura in atto, indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;

5.2 nel caso di terreno non coltivato specificarne le motivazioni.

B. Trasporto e spandimento.

1. Denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail della ditta che esegue il trasporto.

2. Denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico.

3. Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.

4. Modalità di spandimento.

5. Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.

C. Cartografia.

1. Corografia in scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:

1.1 l'indicazione dei siti di spandimento;

1.2 l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle relative aree di rispetto;

1.3 l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

2. Estratto di mappa catastale riportante:

2.1 l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito;

2.2 le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.



## ALLEGATO C

(Art. 9)

## DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO

A. Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide per lo spandimento.

1. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è corredato da un documento di accompagnamento redatto in duplice copia, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente:

a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso;

b) la quantità delle acque e delle sanse umide trasportate;

c) i dati identificativi del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;

e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque e/o le sanse umide trasportate.

2. Nel caso in cui le acque di vegetazione e le sanse umide sono prodotte, trasportate e utilizzate all'interno della stessa azienda, senza percorrere la viabilità pubblica, nel documento di accompagnamento di cui al punto 1 è sufficiente indicare gli estremi identificativi del sito di spandimento, la data di distribuzione e la quantità delle acque di vegetazione e delle sanse umide utilizzate.

3. Una copia del documento di trasporto deve essere conservata dal titolare del frantoio per tre anni e l'altra copia deve essere consegnata al trasportatore.

B. Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide per lo stoccaggio.

1. Nel caso in cui il contenitore di stoccaggio sia ubicato al di fuori del frantoio, il trasferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è corredato da un documento di accompagnamento, redatto in duplice copia, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente:

a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso;

b) la quantità delle acque e delle sanse umide trasportate;

c) i dati identificativi del mezzo di trasporto;

d) l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e gli estremi identificativi del suo titolare.

2. Una copia del documento di trasporto di cui sopra deve essere conservata dal titolare del frantoio e l'altra deve essere consegnata al responsabile del contenitore di stoccaggio. Entrambe le copie devono essere conservate per tre anni.

## ALLEGATO D

(Art. 11)

## COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE ESISTENTI

## Parte I

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO

a) nominativo del legale rappresentante;

b) denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail;

c) tipologia del ciclo di lavorazione (ad esempio: pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);

d) tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);  
e) produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;

f) giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;

g) produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi;

h) nel caso di frantoi consortili o dei cosiddetti «frantoi mobili» devono indicarsi i dati anagrafici dei soggetti conferenti le olive e le relative quantità frante.

## Parte II

DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO

a) periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;

b) quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;

c) nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;

d) superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are), identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle) e attestazione del relativo titolo d'uso;

e) numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.

## Parte III

DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO

a) titolare del contenitore di stoccaggio;

b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepbili espresso in metri cubi;

c) localizzazione (indirizzo, comune, provincia);

d) tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

10R1056

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2010, n. 7.

**Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010.**

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 dell'8 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.*

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate da espressa disposizione di legge, da parte della Giunta regionale, degli enti del sistema regionale, nonché di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento



a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, è disciplinato con regolamento regionale, per quanto non legislativamente disposto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua:

a) i tipi di dati che ciascuno degli enti indicati al comma 1 può trattare;

b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1, se effettuato dal Consiglio regionale, è disciplinato con regolamento.

4. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3:

a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia);

b) il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).

#### Art. 2.

*Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari.*

1. Alla legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari)(1), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«2. Alla fine di ogni legislatura i presidenti dei gruppi consiliari redigono il rendiconto con riferimento al periodo compreso tra il primo gennaio e la data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1, previa verifica dell'Ufficio di presidenza, non si applica ai gruppi che, nella nuova legislatura, sono palesemente confluiti in altro o che si sono raggruppati tra di loro.»;

c) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendiconto di cui al secondo comma dell'articolo 4, deve essere depositato entro il trentesimo giorno decorrente dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.»;

d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei gruppi consiliari, eroga i contributi di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dal giorno della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.».

#### Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 «Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como» - Sostituzione della tabella dei mappali catastali.*

1. Alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como)(2) è apportata la seguente modifica:

a) nella relazione tecnica, la tabella dei mappali catastali relativa all'area da distaccarsi dal Comune di Carugo è sostituita dalla seguente:

Mappale n. Superficie (m²) 3532 140 3533 25 4024 12.740 4025 2524026 6.430 4027 250 4028 1.175 4029 75 40301.155 4031 1.200 4035 80 4034 6.0604036 6.151 4037 120Tot.35.853

#### Art. 4.

*Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento dell'articolo 9-bis alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia» e modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 «Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia».*

1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(3) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole «2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.»;

c) al comma 2 dell'articolo 2 le parole «2.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti»;

d) al comma 3 dell'articolo 2 le parole «con cadenza quinquennale» sono sostituite dalle parole «all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale»;

e) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti). —1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l'anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie:

a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b);

b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potrà essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare all'UPB 6.5.5.3.343 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano» del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.»;

f) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «2.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica.».

2. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia)(4) è apportata la seguente modifica:

a) alle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 4 la parola «duemila» è sostituita dalla seguente: «tremila».



## Art. 5.

*Disposizioni in materia di Difensore Civico regionale*

1. Sino all'elezione del Difensore regionale previsto dall'articolo 61 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, è prorogata la durata in carica del Difensore Civico regionale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo).

## Art. 6.

*Modifiche agli articoli 22 e 23 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.»*

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(5) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 21, si provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all'UPB 6.5.6.2.293 «Territorio montano e piccoli comuni»;

b) al comma 21 dell'articolo 23 le parole «per l'anno 2009» sono sostituite dalle parole «per gli anni 2009 e 2010».

## Art. 7.

*Modifiche del titolo e inserimento dell'articolo 2-bis alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 «Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del loro dovere.»*

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del loro dovere)(6) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge dopo le parole «del loro dovere» sono aggiunte le parole «, e delle vittime della strada.»;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Giornata regionale della sicurezza stradale).

— 1. A partire dall'anno 2010, nella terza domenica di novembre ed in concomitanza con la giornata mondiale delle vittime della strada, viene istituita in via permanente la giornata regionale della sicurezza stradale nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

2. A partire dall'anno 2011, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare alle iniziative più efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.».

## Art. 8.

*Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.»*

1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) (7) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

«(Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi);»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). — 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell'ambito della potestà legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti.

2. Gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.»;

c) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le modalità definite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 3, comma 7.»;

d) al comma 1-bis dell'articolo 2 le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro»;

e) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 sono abrogati;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono abrogati;

g) al comma 1 dell'articolo 3-bis le parole: «1° marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

h) gli articoli 4, 5 commi 1, 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 e 18 sono abrogati;

i) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Criteri di aggiudicazione). — 1. Nei contratti di cui alla presente legge la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal d.lgs. 163/2006.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi di valutazione delle offerte tecniche devono essere adeguatamente specificati nella documentazione di gara, a ciascuno di essi viene attribuito un peso in relazione alla specificità dell'appalto e il prezzo deve ricevere autonoma e congrua valutazione, assicurando la separazione dell'offerta tecnica da quella economica.

3. Al fine di tutelare e valorizzare la compatibilità ambientale di beni e servizi, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, tengono conto, nella definizione dei criteri previsti al comma 2, anche di elementi di sostenibilità ambientale quali il risparmio energetico, l'impiego di materiali e soluzioni tecnologiche ecocompatibili, la riduzione dei rischi per l'ambiente, nonché per la salute e la sicurezza di lavoratori ed utilizzatori.

4. La valutazione dell'offerta tecnica avviene in una o più sedute riservate di cui viene redatto specifico verbale e, nel caso di procedure aperte o ristrette, i risultati sono comunicati ai partecipanti in apposita seduta pubblica.

5. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, in relazione alla specificità dell'appalto, possono essere nominati componenti esterni soggetti in possesso di documentata esperienza ovvero di comprovata competenza tecnica nella materia oggetto dell'appalto.»;



j) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Indizione*). —1. Ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, individua la struttura o l'organo competente ad adottare il provvedimento di indizione della gara.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 approva la documentazione di gara nella quale sono definiti il tipo di procedura, il criterio di aggiudicazione e gli altri elementi previsti dalla legge.»;

k) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Procedimento di gara*). —1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall'ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1:

a) alla verifica della integrità e della chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute;

b) alla verifica della documentazione presentata;

c) alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006;

d) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché all'individuazione della migliore offerta.

2. Alla comunicazione di eventuali esclusioni si provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 ovvero nei termini previsti dall'articolo 79 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nelle procedure ristrette le domande di partecipazione sono valutate dal responsabile unico del procedimento ovvero da altro soggetto o organismo appositamente designato.

4. Alle sedute pubbliche di cui al comma 1 possono intervenire esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti alla gara ovvero loro delegati.

5. Di ogni seduta pubblica si redige apposito verbale. In conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti interni delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, con il verbale della seduta che individua la migliore offerta può essere disposta l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

6. E) facoltà della stazione appaltante prescindere dalla seduta pubblica nei casi di procedura negoziata con un unico fornitore.

7. Ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, garantisce la custodia e l'inviolabilità dei plichi contenenti le offerte in ogni fase del procedimento di gara.»;

l) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Responsabile unico del procedimento*). —1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006.

2. Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti:

a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall'articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei relativi atti di programmazione;

b) disporre l'avvio dei procedimenti di gara e predisporre la relativa documentazione, sottoponendola all'approvazione dell'organo competente ad adottare l'atto di indizione;

c) curare lo svolgimento della gara e presiedere le sedute pubbliche;

d) presiedere le commissioni giudicatrici ove previste;

e) decidere in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soggetti partecipanti alle gare e curare le relative comunicazioni;

f) disporre l'aggiudicazione provvisoria e proporre all'organo competente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

g) curare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti, nonché le segnalazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 163/2006;

h) sottoscrivere il contratto e curarne l'esecuzione ai sensi del comma 3.

3. In sede di vigilanza sull'esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a:

a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l'esecuzione anticipata del contratto;

b) disporre in merito ai pagamenti;

c) disporre l'applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell'appaltatore;

d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;

e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto;

f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara;

g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell'appalto.

4. È fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un direttore dell'esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza di cui al comma 3.

5. Gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano le funzioni e i compiti del RUP mediante propri atti organizzativi.»;

m) il comma 1 dell'articolo 17 è abrogato;

n) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«2. L'aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformità di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell'organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.»;

o) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«2-bis. Modalità, termini e responsabilità nell'adozione dell'atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialità e trasparenza, nonché efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente.»;

p) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17 sono abrogati;

q) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Stipula ed esecuzione dei contratti*). —1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, i contratti di cui alla presente legge sono stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante ove presente, se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'articolo 28 del d.lgs. 163/2006, e se conseguenti ad una procedura di evidenza pubblica. Si procede con scrittura privata o altra forma idonea ai sensi della normativa vigente in tutti gli altri casi.

2. Sono fatte salve, in ogni caso, le specifiche modalità di stipulazione dei contratti previste dagli ordinamenti interni degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2.


3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevisi o per esigenze sopravvenute, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.»;

r) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Controlli sull'esecuzione del contratto*). —1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinano i collaudi, le verifiche di conformità e gli altri strumenti di controllo sull'esecuzione contrattuale, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità e termini idonei ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite e di tutti gli obblighi contabili e tecnici riferiti alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal RUP ovvero da esperti appositamente nominati in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, comma 5.

3. Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 163/2006, per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.».



## Art. 9.

*Modifiche al titolo e inserimento dell'art. 1-bis alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 «Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.».*

1. Alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.) (8) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente: «(Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» e altre disposizioni relative all'evento EXPO)»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Disposizioni procedurali). — 1. La Regione provvede tramite Infrastrutture Lombarde SpA, in qualità di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, istituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015), alla realizzazione delle opere di cui ai punti 7a, 7b e 7c e da 9a a 9d dell'allegato 1 del citato decreto, con le modalità ammesse dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Per l'approvazione delle opere di cui al comma 1, di interesse regionale, le fasi preliminare e conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) hanno luogo contestualmente sulla base del progetto definitivo, fermi restando gli effetti ad esse correlati.».

## Art. 10.

*Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.»*

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(9) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'articolo 30 le parole «anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le seguenti: «anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010».

## Art. 11.

*Modifiche agli articoli 33, 35 e 36 ed abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo».*

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)(10) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.»;

b) l'articolo 34 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.»;

d) la rubrica dell'articolo 36 è sostituita dalla seguente: «Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù»;

e) il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonché gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali definiti con regolamento regionale da adottare entro il 31 dicembre 2010.»;

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 36 sono abrogati.

## Art. 12.

*Inserimento dell'articolo 21-bis alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo»*

1. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)(11) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività artigiane). — 1. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta disciplina, con appositi regolamenti, l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alle attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), di tintolavanderia, di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e definisce requisiti per lo svolgimento delle attività stesse nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi di cui al presente comma.

2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.».

## Art. 13.

*Inserimento dell'articolo 79-bis, modifica degli articoli 80 e 82 e abrogazione dell'articolo 93 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».*

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(12) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

«Art. 79-bis (Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione). — 1. La Regione provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla ridelimitazione dei comprensori di cui all'articolo 78 e al riordino dei consorzi di bonifica in base ai criteri stabiliti nell'intesa sulla proposta per l'attuazione dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) sancita il 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Nelle more della ridelimitazione, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza alla data del 31 dicembre 2010 sono prorogati entro il termine massimo del 31 dicembre 2011.»;

b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 80 è così sostituita:

«b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni»;

c) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 82 è inserita la seguente:

«d-bis) l'elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti»;

d) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 82 è aggiunta la seguente:

«e-bis) la designazione nel consiglio di amministrazione di un rappresentante della Regione.»;



e) il comma 3 dell'articolo 82 è abrogato;

f) dopo il comma 4 dell'articolo 82 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre.»;

g) l'articolo 93 è abrogato.

#### Art. 14.

*Modifiche all'articolo 42 legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»*

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(13) è apportata la seguente modifica:

a) alla fine del comma 3 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente periodo: «Per i capi provenienti da allevamenti della Regione Lombardia è sufficiente il certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal servizio veterinario di provenienza.».

#### Art. 15.

*Modifiche all'articolo 5 e inserimento degli articoli 9-bis, 9-ter e 9 quater alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile».*

1. Alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)(14) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 5 le parole «relativamente alle associazioni e ai gruppi» sono sostituite dalle seguenti «relativamente alle associazioni, ai gruppi e ai volontari che ne fanno parte»;

b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (Consulta regionale del volontariato di protezione civile). — 1. È istituita la consulta regionale del volontariato di protezione civile quale sede di confronto fra le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato.

2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale alla protezione civile o da un suo delegato ed è composta da:

a) un assessore provinciale in rappresentanza delle province, designato dall'Unione delle Province Lombarde (UPL), con il criterio della rotazione;

b) un rappresentante dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;

c) un rappresentante dei comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 30.000 abitanti;

d) un rappresentante dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

e) un rappresentante di almeno due organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, designato con il criterio della rotazione dall'assessore regionale competente per la protezione civile;

f) un rappresentante di due organizzazioni di volontariato di livello provinciale, designato con il criterio della rotazione dall'assessore provinciale competente per la protezione civile.

3. I rappresentanti dei comuni di cui al comma 3, lettere b), c) e d), sono designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Lombardia (ANCI Lombardia), con il criterio della rotazione.

4. La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta l'anno oppure quando ve ne sia necessità. I compiti di segreteria sono svolti dalla struttura organizzativa regionale competente per la protezione civile.

5. La consulta è costituita con decreto dell'assessore regionale competente per la protezione civile e rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.

6. Possono partecipare alle sedute altri soggetti invitati in relazione agli argomenti da trattare.

7. Per la partecipazione alle sedute non è dovuto alcun compenso.

8. La consulta si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9-ter (Rinvio a regolamenti) — 1. Con uno o più regolamenti, sentite le province e le organizzazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 5, comma 8, a livello regionale, sono disciplinati:

a) la composizione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, le relative specialità, i requisiti e le procedure per l'iscrizione;

b) le condizioni per lo svolgimento delle attività operative da parte delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato;

c) le modalità di assegnazione e di utilizzo del tesserino di riconoscimento personale da parte degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile;

d) i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla struttura regionale competente per la protezione civile e alle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

e) le caratteristiche delle divise degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile e le relative modalità d'uso;

f) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori regionali e dei volontari della protezione civile;

g) i simboli distintivi di grado per gli operatori regionali e per i volontari della protezione civile;

h) l'uso del logo della protezione civile regionale.

2. Gli elementi distintivi di cui al comma 1 sono stabiliti in modo tale da garantire la corretta identificazione dell'appartenenza dei volontari al sistema regionale lombardo di protezione civile.

Art. 9-quater (Controlli sui requisiti di iscrizione all'albo regionale e sanzioni disciplinari) — 1. La struttura regionale competente per la protezione civile verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, comma 8, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei volontari che ne fanno parte.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 9-bis, irroga sanzioni disciplinari alle organizzazioni iscritte all'albo e ai volontari che ne fanno parte per le infrazioni specificate nei regolamenti di cui all'articolo 9-bis.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per le organizzazioni iscritte all'albo a livello provinciale e i volontari che ne fanno parte, le sanzioni sono irrogate anche su proposta delle province.

4. Le sanzioni, in ordine progressivo di gravità, sono:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione temporanea dall'albo regionale del volontariato di protezione civile per un periodo da tre mesi a un anno, dopo due richiami scritti;

c) la cancellazione dall'albo dopo due sospensioni temporanee.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate previa contestazione degli addebiti e a seguito di contraddittorio.

6. In caso di cancellazione dall'albo, è vietata la reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.».

#### Art. 16.

*Modifiche agli articoli 3, 15, 121 e 129, inserimento dell'art. 25-bis e sostituzione dell'articolo 99 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità».*

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(15) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, le parole «, ogni triennio,» sono soppresse;

b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano sociosanitario ha durata quinquennale e può essere aggiornato annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).»;

c) alla fine del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 sono aggiunte le parole «che abbiano già ricoperto l'incarico»;



d) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura - poli universitari). — 1. Fatta eccezione per le prestazioni rese in regime di mobilità sanitaria attiva, è autorizzata la maggiorazione sulle tariffe per le prestazioni di ricovero e cura erogate dagli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto e dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto, convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia.

2. Per le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, la Giunta regionale determina annualmente la maggiorazione di cui al comma 1, anche per gli effetti di cui all'articolo 34, comma 1, fino ad un massimo del 25 per cento, in base ai seguenti criteri:

a) numero dei posti letto attivi destinati alle attività didattiche;

b) numero degli studenti frequentanti il polo didattico;

c) numero del personale formalmente dedicato alla formazione e al tutoraggio.

3. Per gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto la Giunta regionale determina annualmente la maggiorazione di cui al comma 1, fino ad un massimo del 19 per cento, in base ai seguenti criteri:

a) numero del personale addetto alle attività di ricerca per posto letto;

b) numero di progetti di ricerca in corso di svolgimento presso la struttura;

c) impact factor standardizzato della struttura.

4. La maggiorazione tariffaria è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, su richiesta degli stessi, corredata da dichiarazione di formale impegno a:

a) rispettare gli standard definiti dalla Giunta regionale in ordine all'instaurazione, in via prioritaria e prevalente, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i medici e con il personale infermieristico;

b) presentare il consolidamento dei bilanci con evidenziazione dei conti economici relativi all'attività sanitaria;

c) perseguire la razionalizzazione dei costi dell'organizzazione delle attività e conseguentemente delle prestazioni erogate nei piani strategici triennali per gli IRCCS di diritto pubblico e per le strutture di ricovero e cura pubbliche convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, o in appositi documenti programmatici a valenza triennale per gli IRCCS di diritto privato accreditati e a contratto e per le strutture di ricovero e cura private accreditate e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia.

5. La Giunta regionale determina i parametri economici per la verifica del consolidamento dei bilanci, tenendo conto della distinzione fra attività di ricerca e attività sanitaria esercitata nella Regione, nonché le modalità di assolvimento dell'impegno di cui al comma 4. Il mancato assolvimento dell'impegno comporta la revoca delle maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Il riconoscimento della maggiorazione sulle tariffe preclude il riconoscimento dei contributi economici di cui all'articolo 25, nonché delle funzioni di didattica universitaria, di ampiezza del case mix e di integrazione tariffaria per percentuale di pazienti extraregionali superiore alla media regionale.

7. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio sociosanitario regionale, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione.»;

e) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

«Art. 99 (Competenze delle ASL). — 1. Le competenze delle ASL in materia di sanità pubblica veterinaria fanno capo al dipartimento di prevenzione veterinario ed ai distretti di medicina veterinaria di cui all'articolo 13, commi 10 e 11.

2. I servizi in cui si articola il dipartimento di prevenzione veterinario assicurano le seguenti specifiche funzioni:

a) sanità animale:

1) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo, nonché la profilassi delle malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo degli animali e la conseguente predisposizione delle misure di polizia veterinaria;

2) la vigilanza su ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali, pubblici abbeveratoi e concentramenti di animali;

3) la vigilanza sul trasporto degli animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

4) la vigilanza sull'attuazione da parte di altri enti dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali;

5) la gestione delle anagrafi zootecniche;

6) le competenze delle ASL in materia di tutela degli animali d'affezione e tutela del randagismo, di cui al titolo VIII, capo II, mediante l'attribuzione di specifica responsabilità o, se del caso, tramite idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente;

7) la vigilanza sulla disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame;

8) la raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali morti o abbattuti per malattie infettive o sospetti d'infezione;

9) la prevenzione e la lotta contro le malattie esotiche;

10) l'istituzione di osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api;

11) la vigilanza sull'esercizio della professione medico-veterinaria e delle arti ausiliarie veterinarie;

12) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;

13) l'educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione;

b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale:

1) l'ispezione e la vigilanza veterinaria su impianti di macellazione finalizzate al rispetto del benessere animale, alla visita ante mortem, all'igiene della macellazione, all'ispezione post macellazione, al giudizio ispettivo e alla destinazione delle carni;

2) la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti produttivi, di trasformazione, di deposito, commercializzazione e somministrazione;

3) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dai Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

4) il controllo ufficiale sulla produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione medico qualora si tratti di prodotti alimentari che richiedono la competenza di entrambi i dipartimenti;

5) la vigilanza sulla raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al consumo umano;

6) la vigilanza sull'esercizio della professione medico-veterinaria;

7) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;

8) l'educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche:

1) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli allevamenti e degli animali destinati all'alimentazione umana;



2) la vigilanza sulla somministrazione, produzione, distribuzione, trasporto dei farmaci per uso veterinario e sull'utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;

3) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni ai fini diagnostici;

4) la vigilanza e il controllo sulla produzione, sul trasporto e sulla utilizzazione degli alimenti per l'uso zootecnico;

5) il controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno;

6) la vigilanza sulla assistenza veterinaria specialistica, nonché su stazioni di monta, impianti per la fecondazione artificiale, ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività attinenti alla prevenzione e cura della sterilità o dell'ipofecondità, la fecondazione artificiale e la riproduzione animale;

7) l'ispezione e la vigilanza su impianti per la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;

8) la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti di produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, secondo quanto disposto dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004;

9) il controllo ufficiale sulla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione medico qualora si tratti di prodotti alimentari che richiedono la competenza di entrambi i dipartimenti;

10) la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

11) la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme in materia di protezione e benessere degli animali in allevamento e durante il trasporto;

12) la vigilanza sull'assistenza zoiatrica, sull'esercizio della professione medico-veterinaria, sulle arti ausiliari veterinarie e sugli ambulatori veterinari;

13) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza;

14) l'educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione.

3. I distretti di medicina veterinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 11, erogano l'attività veterinaria di base e in particolare:

a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali, nonché l'applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;

b) il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale di competenza veterinaria;

c) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli alimenti zootecnici e sull'impiego di farmaci per uso veterinario.

4. Le attività di cui al comma 3 devono essere assicurate anche mediante turni di pronta disponibilità festivi e notturni dei veterinari dipendenti e del relativo personale ausiliario.

5. Le ASL esercitano, inoltre, tutte le funzioni amministrative in materia di sanità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad altri soggetti.»

f) dopo il comma 3 dell'articolo 121 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 130 è rilasciata al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.»

g) dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 129 è aggiunta la seguente:

«n-bis) registro malattie ematologiche.»

Art. 17.

*Modifiche agli articoli 6, 8, 11, 17, 18 e 21 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario».*

1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario)(16) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera h) del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole «nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.»;

b) alla fine del comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunti i periodi «In caso di ricovero di un minore il gestore informa i comuni di residenza dei genitori esercenti la potestà o del tutore. Nei casi in cui il ricovero di un minore sia disposto d'urgenza, il gestore informa dell'accettazione.»;

c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di ricovero in unità d'offerta residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza o di dimora dell'assistito al momento del ricovero, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o di dimora determinato dal ricovero.»;

d) al comma 7 dell'articolo 8 dopo le parole «il minore è» sono inserite le seguenti «inserito o»; dopo le parole «gli oneri» sono inserite le seguenti «in materia di integrazione economica»;

e) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11 sono soppresse le parole «e definisce, in accordo con gli enti competenti e sentiti gli ordini professionali, i percorsi formativi e di qualificazione ed aggiornamento»;

f) al comma 3 dell'articolo 17 dopo la parola «risorse» è soppressa la parola «anche»;

g) dopo il comma 4 dell'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) migliorare e potenziare, su base almeno distrettuale, le unità d'offerta finalizzate alla permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio;

b) sviluppare, ampliare e facilitare progressivamente la fruizione dei centri diurni integrati;

c) promuovere, anche in via sperimentale, unità d'offerta dedicate all'erogazione di forme di assistenza intermedie tra il ricovero ospedaliero o presso strutture residenziali e l'assistenza domiciliare;

d) potenziare le unità d'offerta dedicate alle forme di assistenza a favore delle persone affette da patologie croniche e invalidanti e delle loro famiglie;

e) prevedere forme di sostegno economico a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'integrazione economica delle rette.

4 ter. Per gli interventi dedicati alla non autosufficienza il piano sociosanitario definisce, in particolare:

a) i criteri generali di riparto del fondo e l'assegnazione delle risorse;

b) le aree prioritarie di intervento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti;

c) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi territoriali;

d) le modalità di partecipazione dei comuni, delle province, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative maggiormente rappresentativi che operano in ambito sociale e sociosanitario a favore della non autosufficienza;

e) la metodologia di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché metodologie di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti.»;

h) al comma 11 dell'articolo 18, le parole «decorso inutilmente il termine di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti «decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano di zona»;

i) al comma 1 dell'articolo 21 sono soppresse le parole: «ed individua i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e formative.»



## Art. 18.

*Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, «Riordino delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia».*

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)(17) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell'articolo 15, dopo la frase «rinnovabili una sola volta» è aggiunta la frase «, salvo casi eccezionali e complessi debitamente documentati dal commissario in carica».

## Art. 19.

*Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» e all'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».*

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)(18) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «comprese le attività svolte dagli uffici tecnici dell'ente richiedente, qualora lo stesso non si avvalga di professionisti esterni.»;

b) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e la definizione di linee guida per il controllo della situazione economica dei nuclei familiari e della modalità di trasmissione degli esiti.»;

c) dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 è inserita la seguente lettera e):

«e) definisce le procedure e gli strumenti di controllo che devono essere adottati dai soggetti che richiedono contributi per la realizzazione di opere o lavori di edilizia residenziale pubblica.»

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»)(19) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 78 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresa la disciplina delle modalità organizzative dell'espletamento dei collaudi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).»;

b) dopo il comma 107 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«107-bis. Presso la direzione generale competente in materia di opere pubbliche opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale, quale articolazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7 del d.lgs. 163/2006. La Giunta regionale definisce modalità e procedure attuative relative:

a) alle modalità di comunicazione, raccolta e diffusione dei dati di interesse regionale, provinciale e comunale per attuare gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 7 e per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di interesse regionale;

b) alla diffusione di atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici.

107-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, i comuni possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la designazione a responsabile unico del procedimento di un dirigente o funzionario avente posizione apicale dipendente di altro comune convenzionato. Con le medesime modalità i comuni che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 10, comma 7, del d.lgs. 163/2006 possono designare funzionari di altro comune convenzionato per incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento.».

## Art. 20.

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia».*

1. Alla legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia)(20) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005,» sono inserite le parole «ovvero nelle altre aree previste dall'articolo 25, comma 8 sexies, della l.r. 12/2005,».

## Art. 21.

*Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio».*

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(21) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 25 le parole «la data del 31 marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «la data del 31 marzo 2011»;

b) dopo il comma 3-bis dell'articolo 26 è inserito il seguente:

«3 ter. Fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010, per i comuni che alla medesima data non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive; non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2, 7, e 8 nonies del medesimo articolo 25. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo 2015. E» sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. E» sempre ammessa altresì l'approvazione di programma ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92, comma 4»;

c) dopo il comma 4 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente:

«4-bis. A seguito dell'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell'edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.»;

d) al comma 14 dell'articolo 42 dopo le parole «dell'avvenuta presentazione» sono inserite le seguenti: «in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e»;

e) l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 43 è abrogato;

f) dopo il comma 2-bis dell'articolo 43 sono inseriti i seguenti:

«2-bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2-bis è istituito un fondo regionale alimentato da:

a) risorse regionali;

b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:

1) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;

2) comuni capoluogo di provincia;

3) parchi regionali e nazionali;

c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo;

d) altre risorse.

2-bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2-bis 1.



2-bis 3. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 2-bis 1. si provvede con l'UPB 3.4.10 «Introiti diversi» iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

2-bis 4. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 2-bis 1. si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.7.1.3.35 «Sistemi agricoli e filiere agroalimentari» iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.;

g) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 la parola «distintamente» è abrogata;

h) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 80, la parola «deposito» è sostituita dalla seguente: «recupero»;

i) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 80, dopo le parole «cava e di» sono inserite le seguenti: «recupero e»;

j) al comma 6-bis dell'articolo 80, le parole «1° luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;

k) il comma 1 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.»;

l) il comma 2 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.»;

m) il comma 3 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.»;

n) il comma 4 dell'articolo 81 è abrogato;

o) il comma 5 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 80, comma 6-bis, per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.».

#### Art. 22.

*Interpretazione autentica dell'articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»*

1. Nella disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma.

#### Art. 23.

*Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007.»*

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007)(22) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole «non oltre il 30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2011»;

b) al comma 2 dell'articolo 14 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione d'uso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attività produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilità di incremento delle unità immobiliari.»;

c) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell'ambito A individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2009, n. VIII/10637.».

#### Art. 24.

*Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».*

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(23), è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1-bis dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«1-ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto, ai fini di cui al comma 1, lettera c-ter), limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte.».

#### Art. 25.

##### *Norma transitoria*


1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1-ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dalla presente legge, anche riguardo alle istanze per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata rilasciata l'autorizzazione.

#### Art. 26.

*Abrogazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale».*

1. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(24) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 15 è abrogata.



## Art. 27.

*Supporto di CESTEC s.p.a. a Regione Lombardia in materia energetica*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, si avvale di Cestec s.p.a. per il supporto, la promozione e l'organizzazione delle attività di pianificazione in tema di efficienza e risparmio energetico, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e monitoraggio del sistema energetico regionale.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione competente, definisce i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1; nella medesima deliberazione possono essere stabilite, a titolo sperimentale, modalità e condizioni per lo svolgimento, da parte di Cestec s.p.a., di servizi specialistici in campo energetico strettamente connessi con le funzioni pubblicistiche in materia di efficienza energetica a favore di altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente.

## Art. 28.

*Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti».*

1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(25) è apportata la seguente modifica:

a) all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 8 dopo le parole «in quelle limitrofe» sono abrogate le parole «al lotto oggetto di istanza».

## Art. 29.

*Disposizioni generali nel settore estrattivo*

1. La provincia, nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di attività estrattive, trasmette alla Regione:

a) copia dei provvedimenti di polizia mineraria;

b) copia del verbale di constatazione infortuni, completato di relazione sulle cause dell'infortunio stesso, redatta dal funzionario verbalizzante;

c) il programma dei controlli in materia di polizia mineraria, entro il 31 dicembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.

2. Al fine di risolvere questioni attinenti alla sicurezza del lavoro e dei terzi interessati alle attività estrattive di cava, la provincia può chiedere il supporto specialistico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contenuti e la durata dei corsi di cui all'articolo 27, comma 3, del Decreto Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

4. Le attività di competenza regionale di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono svolte dalla Regione per le attività estrattive di miniera e dalle province per le attività estrattive di cava; a tal fine possono essere stipulate convenzioni con le ASL.

## Art. 30.

*Verifiche periodiche di attrezzature e impianti nelle attività estrattive*

1. Ferme restando le funzioni di polizia mineraria svolte o conferite dalla Regione nell'ambito delle attività estrattive, l'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) si applica alle verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. E) fatta salva la specifica disciplina dettata dal Decreto Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

## Art. 31.

*Competenze regionali in materia di oli minerali*

1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative e di verifica di conformità relative agli impianti di oli minerali previsti dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.

3. La Giunta regionale disciplina lo svolgimento delle verifiche di conformità in ordine agli impianti di cui al comma 1, determinando le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento delle commissioni di verifica, nonché l'entità e le modalità di copertura dei relativi costi, che in ogni caso non devono superare gli introiti derivanti dalla corresponsione degli oneri istruttori di cui al comma 4, in ragione della dimensione e del valore economico degli impianti, tenuto conto di criteri di economicità ed efficienza.

4. Gli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività delle commissioni di cui al comma 3 sono a carico dei soggetti interessati agli accertamenti di conformità degli interventi di cui al comma 1 e sono introitati dalla Regione.

5. All'introito delle somme di cui al comma 4 si provvede con l'UPB 3.4.12 «Altri rimborsi e recuperi» iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi. Alla spesa per l'attività delle commissioni di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse stanziare all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese generali» iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.



## Art. 32.

*Modifiche all'articolo 19 e inserimento degli articoli 3-bis e 25-bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».*

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(26), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Piano regionale delle aree protette). — 1. Il piano regionale delle aree protette (PRAP) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.

2. Il PRAP individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando altresì gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.

3. Il PRAP, approvato all'inizio di ogni legislatura regionale e comunque entro dieci mesi dall'insediamento del Consiglio regionale, è deliberato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) e trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione soggetta a pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

4. Il PRAP può essere aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

5. Il PRAP, predisposto in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), è recepito nel PTR ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della medesima legge regionale.»

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «la proposta è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore, è trasmesso» e le parole «, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «la proposta» sono sostituite dalle seguenti: «il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie» e le parole «ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute» sono sostituite dalle seguenti: «, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi».

c) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

## «Titolo II-bis

*Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli*

Art 25-bis (Rete Natura 2000). — 1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il presente Titolo disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000.

2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE

del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, i siti di importanza comunitaria (SIC), i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che costituiscono la Rete Natura 2000.

3. La Regione:

a) concorre alla definizione della Rete Natura 2000 in ambito regionale, anche emanando indirizzi e misure generali di conservazione per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

b) provvede alla gestione della Rete Natura 2000 individuando, con deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti e le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi, nonché quelle per l'approvazione dei piani di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997;

c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale e provinciale, nonché nell'ambito della procedura di VIA di competenza regionale;

d) garantisce adeguata informazione e formazione in merito alle finalità e allo stato di attuazione di Rete Natura 2000 e della tutela della biodiversità;

e) risarcisce ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 i danni provocati dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente Titolo al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole e ai pascoli.

4. Le province, le comunità montane e i comuni territorialmente interessati dalla Rete Natura 2000 individuano, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b).

5. Le province:

a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, in sede di valutazione di compatibilità del documento di piano con il piano territoriale di coordinamento provinciale;

b) effettuano la valutazione di incidenza delle varianti dei piani regolatori generali, nonché dei piani attuativi dei piani regolatori generali e dei piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;

c) definiscono intese con le province confinanti per la gestione dei siti di Rete Natura 2000 e delle aree protette regionali contermini di loro competenza.

6. La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione.

7. Gli enti gestori dei siti:

a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;

b) per le ZSC e le ZPS adottano le misure di conservazione necessarie, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, da recepire nei rispettivi atti di pianificazione e adottano altresì le opportune misure contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;

c) provvedono al monitoraggio, previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;

d) esercitano le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo III per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti e dalle valutazioni d'incidenza, ai sensi del presente articolo.

8. La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, espone la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti:

a) nei casi di piani e relative varianti di competenza regionale, nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi;



b) negli altri casi, prima dell'approvazione del piano e relativa variante. Nella fase di adozione, la valutazione dell'Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997.».

Art. 33.

*Abrogazione dell'articolo 24-ter della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»*

1. L'articolo 24-ter della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica)(27) è abrogato.

Art. 34.

*Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali»*

1. L'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali)(28) è sostituito dal seguente:

«Art. 12 — (Revisioni e modifiche dello statuto). 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 22 della l.r. 86/1983 per l'approvazione dello statuto in sede di istituzione del consorzio, le successive modificazioni e revisioni dello statuto sono adottate dall'assemblea consortile, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea.

2. Le modifiche relative a elementi essenziali dello statuto, così come individuate con successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono approvate dall'assemblea consortile, previa adozione da parte dell'organo assembleare di tutti gli enti consorziati.

3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, a cura dell'ente gestore, sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.».

Art. 35.

*Modifiche all'allegato A della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di parchi» relative ai confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate*

1. I confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, di cui all'articolo 31 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di parchi)(29), sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, denominata «Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate», costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria riportante sia il perimetro di parco regionale sia di parco naturale.(30)

2. All'allegato A della l.r. 16/2007, in corrispondenza del riferimento al parco regionale e del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato Ordinamentale 2010», unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 36.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 5 febbraio 2010

FORMIGONI

(Omissis)

**10R1241**

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 8.

**Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) – albergo diffuso – bed & breakfast.**

*(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» - albergo diffuso.*

1. Dopa la lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è aggiunta la seguente:

«e bis) albergo diffuso:albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purché sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo a norma dell'articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 45, comma 5 della l.r. 15/2007*

1. Al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 15/2007 le parole: «L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto;» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto;».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/963 del 3 febbraio 2010)

10R1242

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi.**

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».*

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

*(Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi)*

1. Allo scopo di valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la diffusione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso:

a) la creazione di marchi collettivi geografici promossi dalle province in base all'art. 34, comma 1, lettera L);

b) la creazione di altri marchi collettivi di qualità promossi dai produttori delle filiere agroalimentari.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione della cultura della qualità, della sicurezza alimentare, della salubrità dei prodotti, della rintracciabilità della produzione, della salvaguardia ambientale e della tutela del consumatore, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del turismo.

3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale:

a) del tavolo istituzionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) per quanto concerne le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo;

b) delle forme, di concertazione di cui alla vigente normativa per quanto concerne le azioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.»

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare quale legge della Regione lombarda.

Milano, 9 febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/964 del 3 febbraio 2010)

10R1243

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 10.

**Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Milano.**

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. È distaccata dal comune di Rodano, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Vignate, in provincia di Milano, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

Art. 2.

*Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali*

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. I comuni di Rodano e Vignate provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).



## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 1.1.8.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/965 del 3 febbraio 2010)

(Omissis).

10R1244

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1.

**Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)».**

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 d el 21 gennaio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

## Art. 1.

1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo, le parole: «in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione dell'art. 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»;

b) al comma 1 dell'art. 1:

1) le parole: «adottato ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»;

2) le parole: «in base all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «in base all'art. 42»;

c) all'inizio del comma 2 dell'art. 1 sono inserite le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 11, della legge regionale n. 31/2008.»;

d) al comma 1 dell'art. 2:

1) le parole: «compreso il taglio a raso e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità all'art. 11 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all'art. 50 della legge regionale n. 31/2008»;

2) le parole: «dall'art. 5, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 44, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 31/2008»;

e) l'art. 4 è abrogato;

f) al comma 1 dell'art. 5, le parole: «dall'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 50, comma 6, della legge regionale n. 31/2008»;

g) al comma 1 dell'art. 6:

1) le parole: «delle riserve regionali e dei parchi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree protette»;

2) le parole: «il taglio colturale e le altre attività selvicolturali» sono sostituite dalle seguenti: «i tagli colturali»;

3) le parole: «dall'art. 1 I, comma 7, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 50, comma 7, della legge regionale n. 31/2008»;

h) il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Le opere considerate di pronto intervento in base all'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo.»;

i) il comma 2 dell'art. 10 è abrogato;

j) al comma 2 dell'art. 12, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

k) all'alinea del comma 1 dell'art. 13:

1) il numero «6» è soppresso;

2) le parole: «in entrambi i casi» sono soppresse;

l) dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 13 è aggiunta la seguente:

«c-bis) prevedere l'obbligo di piedilista di contrassegnatura anche per i cedui»;

m) all'alinea del comma 1 dell'art. 14, dopo le parole: «dottore agronomo o forestale» sono inserite le seguenti: «con funzione anche di direttore dei lavori»;

n) la lettera c) del comma 1 dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

«c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui»;

o) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 14, le parole: «il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi»;

p) dopo il comma 1 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.»;

q) al comma 2 dell'art. 14, le parole: «di cui all'art. 19 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 57 della legge regionale n. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea»;

r) al comma 4 dell'art. 14, le parole: «la relazione» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»;

s) il comma 6 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:


«6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.»;

t) la lettera c) del comma 2 dell'art. 15 è sostituita dalla seguente:

«c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui»;

u) dopo il comma 2 dell'art. 15 è inserito il seguente:

«2-bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati»;



v) dopo il comma 1 dell'art. 16 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui è prevista la relazione di taglio di cui all'art. 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli 13 e 14. Nel caso in cui è previsto il progetto di taglio di cui all'art. 14 non è necessaria la relazione di conformità tecnica di cui all'art. 13.»;

w) all'alinea del comma 1 dell'art. 17, le parole: «ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 31/2008»;

x) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17, le parole: «dai singoli enti forestali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla competente struttura regionale»; le parole: «da ogni singolo ente forestale» sono soppresse;

y) al comma 1 dell'art. 18, le parole: «dall'art. 23 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 61 della legge regionale n. 31/2008»;

z) l'alinea del comma 2 dell'art. 18 è sostituita dalla seguente:

«2. I proventi delle sanzioni previste dall'art. 61 della legge regionale n. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale.»;

aa) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 18, dopo le parole: «dalla pianificazione forestale» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 47 della legge regionale n. 31/2008»;

bb) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 18, le parole: «all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 31/2008»;

cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 18 sono inserite le seguenti:

«d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;

d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.»;

dd) al comma 1 dell'art. 19, le parole: «ai sensi dell'art. 23, commi 2-ter e 12 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 61, comma 13, della legge regionale n. 31/2008»;

ee) il comma 3 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.»;

ff) il comma 4 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boccata possono essere realizzati soltanto da:

a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

b) imprese boschive di cui all'art. 57 della legge regionale n. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;

c) consorzi forestali di cui all'art. 56 della legge regionale n. 31/2008;

d) enti pubblici.»;

gg) dopo il comma 4 dell'art. 20 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacità tecniche, professionali e strumentali definite dalla competente struttura regionale con decreto dirigenziale.

4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.»;

hh) dopo il comma 3 dell'art. 21 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.»;

ii) al comma 5 dell'art. 21, le parole: «ossia l'eliminazione dello strato arbustivo o erbaceo» sono soppresse;

jj) al comma 6 dell'art. 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innervamento o altre avversità atmosferiche.»;

kk) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22, dopo la parola: «cataste» è inserita la seguente: «stabili»;

ll) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 22, dopo la parola: «smiuzzato» sono inserite le seguenti: «mediante triturazione»;

mm) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 22, le parole: «negli articoli 51 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 54 e seguenti»;

nn) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 22 è aggiunta la seguente:

«c-bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio»;

oo) il comma 2 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione»;

pp) la lettera a) del comma 3 dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche»;

qq) dopo il comma 3 dell'art. 22 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.

3-ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.»;

rr) la lettera c) del comma 1 dell'art. 23 è sostituita dalla seguente:

«c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.»;

ss) dopo il primo periodo del comma 3 dell'art. 23 è inserito il seguente: «Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti.»;

tt) al comma 4 dell'art. 23, dopo le parole: «rilevante difesa» sono inserite le seguenti: «idrogeologica o»;

uu) dopo il comma 4 dell'art. 23 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.»;

vv) al comma 1 dell'art. 24:

1) le parole: «ogni duemilacinquecento metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinquemila metri quadrati»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.»;

ww) alla lettera d) del comma 3 dell'art. 24 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e avere un diametro di almeno trenta centimetri»;

xx) dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 24 sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B»;

d-ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.»;

yy) al comma 4 dell'art. 24, dopo le parole: «essere tagliati» sono inserite le seguenti: «salvo che costituiscano pericolo per persone o cose»;



zz) dopo il comma 5 dell'art. 24 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.»;

aaa) al comma 3 dell'art. 25, dopo le parole: «specie esotiche» sono inserite le seguenti: «non comprese nell'allegato C»;

bbb) dopo il comma 7 dell'art. 25 è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.»;

ccc) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 26 è aggiunta la seguente:

«b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico»;

ddd) al comma 2 dell'art. 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa comunicazione all'ente forestale competente.»;

eee) dopo il comma 2 dell'art. 27 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I tagli colturali all'interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all'art. 53, comma 2, della legge regionale n. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall'ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.»;

fff) al comma 2 dell'art. 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:

a) la potatura delle piante già in forma obbligatoria;

b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.»;

ggg) al comma 5 dell'art. 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.»;

hhh) al comma 1 dell'art. 29, le parole: «dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 43 della legge regionale n. 31/2008»;

iii) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 31, le parole: «quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di preparazione all'innesto» sono sostituite dalle seguenti: «le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti»;

jjj) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 31 sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema;

d-ter) la ricostruzione del cotico erboso;

d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio»;

kkk) il comma 3 dell'art. 31 è così sostituito:

«3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.»;

lll) dopo il comma 3 dell'art. 31 è aggiunto il seguente: «3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni colturali eseguibili.»;

mmm) alla rubrica della sezione II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei pericoli»;

nnn) dopo l'art. 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.  
Prevenzione dei pericoli in bosco

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.»;

ooo) al comma 1 dell'art. 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi»;

ppp) all'alinea del comma 2 dell'art. 32, le parole: «ossia il taglio dello stato arbustivo ed erbaceo» sono soppresse;

qqq) dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 32 è aggiunta la seguente:

«c-bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61»;

rrr) all'alinea del comma 1 dell'art. 33, le parole: «il danneggiamento di» sono soppresse;

sss) le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 33 sono sostituite dalle seguenti:

«a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;

b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;

c) danni di tipo idrogeologico.»;

ttt) al comma 5 dell'art. 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che in caso di attraversamento»;

uuu) al comma 1 dell'art. 36, dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «e dei pascoli»;

vvv) la rubrica dell'art. 37 è così sostituita: «Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico»;

www) l'alinea del comma 1 dell'art. 37 è sostituita dalla seguente:

«1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad autorizzazione.»;

xxx) dopo il comma 1 dell'art. 37 è inserito il seguente:

«1-bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale la creazione di percorsi sospesi»;

yyy) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o della nuova area attrezzata»;

zzz) al comma 4 dell'art. 37, dopo le parole: «di nuovi tracciati e» sono inserite le seguenti: «nel caso di manifestazioni»;

aaaa) al comma 5 dell'art. 37, la parola: «agonistiche» è soppresa;

bbbb) al comma 6 dell'art. 37, dopo le parole: «le manifestazioni» sono inserite le seguenti: «e le aree»;

cccc) al comma 3 dell'art. 38, le parole: «dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»;


dddd) al comma 1 dell'art. 39 dopo le parole: «taglio saltuario» sono inserite le seguenti: «o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati»;

eeee) al comma 2 dell'art. 39:

1) dopo le parole: «tagli successivi» sono inserite le seguenti: «a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.»;

ffff) al comma 3 dell'art. 39 dopo le parole: «tagli successivi» sono inserite le seguenti: «a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati»;



gggg) al comma 4 dell'art. 39, le parole: «di cui all'art. 11, comma 12, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 50, comma 12, della legge regionale n. 31/2008 »;

hhhh) al secondo periodo del comma 6 dell'art. 39:

1) le parole: «lato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «lato minore»;

2) le parole: «di larghezza» sono soppresse;

iiii) dopo il secondo periodo del comma 6 dell'art. 39 è aggiunto il seguente:

«L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.»;

jjjj) il comma 7 dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

«7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:

a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;

b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.»;

kkkk) il comma 1 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione»;

llll) al primo periodo del comma 2 dell'art. 40:

1) le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «trenta metri»;

2) le parole: «tre anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni precedenti»;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il limite per singole istanze di cui all'art. 20.»;

mmmm) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 40 è soppeso;

nnnn) il comma 3 dell'art. 40 è così sostituito:

«3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'art. 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.»;

oooo) al comma 4 dell'art. 40:

1) dopo la parola: «robinieti» sono inserite le seguenti: «sia puri che misti»;

2) dopo le parole: «deperimento o morte» sono inserite le seguenti: «o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.»;

pppp) al comma 5 dell'art. 40, dopo le parole: «cinquanta matricine» sono inserite le seguenti: «o riserve»;

qqqq) al comma 6 dell'art. 40, dopo le parole: «novanta matricine» sono inserite le seguenti: «o riserve»;

rrrr) al comma 7 dell'art. 40, dopo le parole: «le matricine» sono inserite le seguenti: «e le riserve»;

ssss) dopo il comma 8 dell'art. 40 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le matricine da rilasciare devono:

a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;

b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.»;

tttt) la lettera a) del comma 2 dell'art. 41 è sostituita dalla seguente:

«a) ottanta anni per i lariceti»;

uuuu) dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 41 è aggiunta la seguente:

«d-bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cembrete»;

vvvv) al comma 1 dell'art. 43, le parole: «dall'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 47, comma 7, della legge regionale n. 31/2008»;

wwww) al comma 1 dell'art. 44:

1) le parole: «ma non ancora soggetti a revisione» sono soppresse;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «allegando dichiarazione di conformità tecnica o progetto di taglio nei casi previsti dagli articoli 13 e 14.»;

xxxx) al comma 1 dell'art. 45:

1) parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

2) dopo le parole: «cure colturali del bosco» sono inserite le seguenti: «o alla revisione del piano di assestamento»;

yyyy) il comma 4 dell'art. 47 è soppeso;

zzzz) la lettera e) del comma 1 dell'art. 48 è sostituita dalla seguente:

«e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:

1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;

2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

3) nei castagneti da frutto di cui all'art. 31;

4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'art. 63.»;

aaaa) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 48, le parole: «da ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)»;

bbbb) la lettera i) del comma 1 dell'art. 48 è sostituita dalla seguente:

«i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:

1) dall'1° marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;

2) dall'1° aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;

3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.»;

cccc) dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 48 sono inserite le seguenti:

«j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a strascico;

j-ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:

1) acero-tiglieti;

2) alneti di ontano nero;

3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.»;

dddd) al comma 4 dell'art. 51, le parole: «ed essere» sono sostituite dalle seguenti: «e devono essere»;

eeee) al comma 1 dell'art. 52, le parole: «dell'art. 11, comma 5, lettera e) della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 50, comma 5, lettera e), della legge regionale n. 31/2008»;

ffff) al comma 1 dell'art. 54, le parole: «dell'art. 6, comma 9-bis, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 45, comma 10, della legge regionale n. 31/2008 »;


ggggg) al comma 2 dell'art. 54, le parole: «ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»;

hhhhh) al comma 3 dell'art. 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16»;

iiii) il comma 1 dell'art. 56 è abrogato;

jjjj) il comma 2 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.»;



kkkkk) il comma 3 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 7, della legge regionale n. 31/2008.»;

lllll) al comma 1 dell'art. 57, le parole: «salvo l'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto disposto dall'art. 51, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»;

mmmmm) dopo il comma 3 dell'art. 57 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale o autorizzazione rilasciata dall'ente forestale ai sensi dell'art. 51, comma 4, della legge regionale n. 31/2008, comunque nel rispetto del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.»;

nnnnn) dopo il comma 3 dell'art. 58 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.»;

ooooo) al comma 2 dell'art. 60, dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «nella ripulitura del sottobosco»;

ppppp) dopo il comma 3 dell'art. 61 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.»;

qqqqq) al comma 2 dell'art. 62:

1) dopo le parole: «spezzate o morte» sono inserite le seguenti: «nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità»;

2) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «o autorizzate dagli enti forestali.»;

rrrrr) al comma 1 dell'art. 71, le parole: «di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 31/2008»;

sssss) dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 71 sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;

«e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose»;

ttttt) dopo il comma 2 dell'art. 72 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.»;

uuuuu) al comma 1 dell'art. 73 le parole: «dell'art. 21 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 59 della legge regionale n. 31/2008»;

vvvvv) al comma 5 dell'art. 73:

1) dopo le parole: «scala 1:500» sono inserite le seguenti: «o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto»;

2) dopo le parole: «all'ente forestale» sono inserite le seguenti: «all'ente gestore del sito Natura 2000»;

wwwww) al comma 1 dell'art. 74, le parole: «dell'art. 21 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 59 della legge regionale n. 31/2008»;

xxxxx) al comma 7 dell'art. 74, dopo le parole: «all'ente forestale» sono inserite le seguenti: «all'ente gestore del sito Natura 2000»;

yyyyy) dopo il comma 1 dell'art. 75 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.»;

zzzzz) dopo il comma 2 dell'art. 75 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d'onere generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.

2-ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.»;

aaaaa) dopo l'art. 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis.

*Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico*

«1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.

2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.

3. L'istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.»;

bbbbbb) alla rubrica dell'art. 76 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sentieri»;

ccccc) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 76, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

ddddd) la lettera c) del comma 1 dell'art. 76 è sostituita dalla seguente:

«c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito»;

eeeeee) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 76:

1) le parole: «due metri e mezzo» sono sostituite dalle seguenti: «tre metri»;

2) le parole: «tre metri» sono sostituite dalle seguenti: «quattro metri»;

ffffff) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 76, le parole: «di ogni genere anche a carattere temporaneo» sono sostituite dalle seguenti: «larghi più di un metro»;

gggggg) alla lettera g) del comma 2 dell'art. 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo lo scolo e la regimazione delle acque»;

hhhhh) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 77, le parole: «ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 31/2008 »;

iiiiii) alla lettera c) del comma 1 dall'art. 77, le parole: «ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 31/2008»;

jjjjjj) al comma 2 dell'art. 79, le parole: «ai sensi della legge n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale n. 31/2008»;

kkkkkk) all'allegato A:


1) alla voce: «Arbusteto» sono soppresse le parole: «non trante nella classificazione di bosco»;

2) alla voce: «Cespuglieto» la parola: «arbusti» è sostituita dalla seguente: «cespugli»;

3) alla voce: «Ente forestale» le parole: «ai sensi della legge regionale n. 11/1998 e della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale n. 31/2008»;

4) dopo la voce: «Matricina» è inserita la seguente:

«Neoformazione (bosco di): bosco formatosi spontaneamente da meno di venti anni in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi; nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l'arco temporale considerato si riduce a dieci anni»;



5) dopo la voce: «Riserva» è inserita la seguente:

«Robinetto misto: bosco in cui la componente a robinia è pari ad almeno il novanta per cento della massa legnosa, mentre il restante dieci per cento è costituito da altre specie arboree»;

6) dopo la voce: «Struttura» è inserita la seguente:

«Taglio culturale: comprende gli sfolli, i diradamenti, i tagli di utilizzazione, i tagli a carattere fitosanitario e in generale i tagli finalizzati all'uso delle risorse forestali secondo i principi della selvicoltura o alla miglione del bosco. Sono esclusi i tagli di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61, in quanto finalizzati esclusivamente alla manutenzione di manufatti; questi ultimi rientrano nella definizione di «attività selvicolturali» di cui dell'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 31/2008»;

7) alla voce: «Tipo forestale» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di superficie minima di 2000 metri quadrati»;

8) alla voce: «Utilizzazione forestale» sono sopresse le parole: «sia di sfolli o diradamenti»;

IIIIII) all'allegato B:

1) nell'epigrafe, le parole: «di cui all'art. 19, comma 5, lettera e) della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 50, comma 5, della legge regionale n. 31/2008»;

2) nella tabella:

1) dopo la riga:

Ailanto o albero del paradiso	Ailanthus granulosa albero Desf. = Ailanthus altissima Mill.	albero
-------------------------------	--	--------

è inserita la seguente:

Albero delle farfalle o Buddleja	Buddleja davidii Franchet	arbusto
----------------------------------	---------------------------	---------

2) dopo la riga:

Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano	Prunus serotina Ehrh	albero
--	----------------------	--------

sono inserite le seguenti:

Gelso da carta	Brussopnetia papyfera L	albero
Indaco bastardo	Amorpha fruticosa L.	arbusto
Quercia rossa	Quercus rubra L.	albero

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 19 gennaio 2010

FORMIGONI

(Il parere della competente Commissione consiliare si intende favorevolmente reso ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale; approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10994 del 13 gennaio 2010)

10R1085

REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2010, n. 2.

**Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)».**

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 29 gennaio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009

1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'art. 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al precedente periodo, è parimenti richiesta l'adesione da parte di tutti i comuni ai fini dell'accesso ai relativi contributi regionali. »;

b) dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali da parte delle comunità montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei servizi.»;

c) al comma 1 dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le parole: «quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale.» e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali.»;

d) il comma 2 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«2. La scheda di cui all'art. 8 e la domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all'art. 7 sono presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al presente comma e la domanda di contributo è quella competente per i rapporti con gli enti locali.»;

e) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione può presentare domanda di contributo annuale ordinario se la scheda di cui all'art. 8 è stata ammessa dalla struttura competente per l'istruttoria e dopo l'avvio in forma associata dei servizi per i quali è richiesto il contributo ordinario. »;


f) dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 11 è aggiunta la seguente:

«c)-bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, quando l'unione ha avviato la gestione associata senza richiedere il contributo straordinario. »;

g) il comma i) dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. Se nel corso dell'attività istruttoria a cura delle strutture di cui all'art. 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di cui all'art. 8 o anche la documentazione allegata risultano incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 19/2008 e dal presente regolamento, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo.»;

h) al comma 4 dell'art. 13 le parole «struttura competente presso le STER» sono sostituite dalle parole «struttura di cui al comma 1 »;



i) al comma 1 dell'art. 14 le parole «Le strutture presso le STER» sono sostituite dalle parole «Le strutture di cui all'art. 13, comma 1 »;

j) dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 18 è aggiunto il seguente: «Per la provincia di Milano, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.»;

k) al comma 2 dell'art. 22 sono soppresse le parole «entro il 15 ottobre 2009»;

l) dopo il comma 4 dell'art. 22 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.»;

m) dopo il comma 2 dell'art. 23 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Possono presentare domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il termine di cui al comma 2:

a) le comunità montane;

b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia per effetto della legge regionale n. 19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all'associazione; l'unione di comuni lombarda beneficia della possibilità di adeguamento del contributo, di cui all'art. 24, comma 7 della legge regionale n. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti è almeno pari a quello dell'associazione originaria.

2-ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'unione si adegua a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, come sostituito dal regolamento di cui all'art. 22, comma 4-bis, entro il 15 settembre 2011.»;

n) alla tabella 1 dell'allegato A sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella colonna attività obbligatorie, riga 8, le parole «trasporto anziani e servizi infermieristici» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto anziani»;

2) nella colonna Servizi, riga 9, la parola «OBBLIGATORIO» è sostituita dalle seguenti «Compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente»;

3) nella colonna «PESO», riga 9, il valore «4» è sostituito dal seguente: «10»;

4) nella colonna attività obbligatorie, riga 24, le parole «rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio delle concessioni o autorizzazioni»;

o) la prima tabella della scheda riepilogativa di cui all'allegato B è sostituita dalla seguente:

Requisiti	Riferimento normativo	Possesso
Unione di comune Lombarda (organi)	Art. 18, comma 5 legge regionale n. 19/2998	
Unione di comune Lombarda (ambiti o deroga)	Art. 2, comma 1, lett. A) del regolamento	
Gestione associata di 4 servizi	Art. 3, comma 1, del regolamento per le Unioni;	
	Art. 3, commi 1, 2 e 2-bis del regolamento per le Comunità montane	
Esercizio attività obbligatorie	Art. 5, comma 3 del regolamento	

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 25 gennaio 2010

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta dell'11 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11019 del 20 gennaio 2010).

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI 3, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23 E DELLA TABELLA 1 DELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 LUGLIO 2009, N. 2 «CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E ALLE COMUNITÀ MONTANE E INCENTIVAZIONE ALLA FUSIONE DEI PICCOLI COMUNI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2008, N. 19 (RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA LOMBARDIA, DISCIPLINA DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI)»

#### Art. 3.

##### Accesso ai contributi

1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'art. 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al precedente periodo, è parimenti richiesta l'adesione da parte di tutti i comuni ai fini dell'accesso ai relativi contributi regionali.

2. Le comunità montane accedono ai contributi alle condizioni previste dal comma 1, in caso di esercizio dei servizi:

a) per tutti i comuni aderenti, se composte da massimo sette comuni;

b) per almeno otto comuni, se composte da un numero di comuni superiore a sette.

2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali da parte delle comunità montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei servizi.

3. Non sono corrisposti contributi alle unioni per funzioni e servizi da esse affidati alle comunità montane.

4. I comuni non aderenti all'unione che gestiscono in forma associata funzioni e servizi con la stessa, mediante convenzioni, non sono considerati ai fini dell'erogazione del contributo. I comuni limitrofi ad una comunità montana possono affidarle, in base ad una convenzione, l'esercizio di servizi ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 19/2008; questi comuni non partecipano al computo di cui al comma 2, ma sono utili alla determinazione del contributo a tale comunità montana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettera d).

5. Per l'accesso ai contributi le unioni presentano una scheda progettuale della gestione associata di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'art. 8.

#### Art. 10.

##### Termine per la presentazione delle domande di contributo ordinario e straordinario

1. La domanda per la concessione del contributo ordinario è presentata alla sede territoriale regionale (STER) competente per provincia entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali.

2. La scheda di cui all'art. 8 e la domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all'art. 7 sono presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al presente comma e la domanda di contributo è quella competente per i rapporti con gli enti locali.


3. Le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 1 e 2, la relativa modulistica e l'eventuale documentazione da allegare, ulteriore rispetto a quella di cui agli articoli 11 e 12, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali, da pubblicare sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia (BURL).

4. Non sono ammesse a contributo le unioni che presentano domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 11.

##### Documentazione per il contributo ordinario

1. L'unione può presentare domanda di contributo annuale ordinario se la scheda di cui all'art. 8 è stata ammessa dalla struttura competente per l'istruttoria e dopo l'avvio in forma associata dei servizi per i quali è richiesto il contributo ordinario.



2. L'unione allega alla domanda di contributo ordinario:
- la dichiarazione di effettivo esercizio dei servizi;
  - la relazione di cui all'art. 9;
  - la relativa modulistica debitamente compilata e l'eventuale documentazione di cui all'art. 10, comma 3;
  - bis) la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, quando l'unione ha avviato la gestione associata senza richiedere il contributo straordinario.

## Art. 13.

*Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni*

- Se nel corso dell'attività istruttoria a cura delle strutture di cui all'art. 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di cui all'art. 8 o anche la documentazione allegata risultano incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 19/2008 e dal presente regolamento, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo.
- Gli enti richiedenti possono, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.
- Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, le domande non sono ammesse a contributo.
- Le domande in possesso dei requisiti ai sensi della legge regionale n. 19/2008 e del presente regolamento sono dichiarate ammissibili a contributo con decreto del dirigente della struttura di cui al comma 1.

## Art. 14.

*Conclusione dell'istruttoria e provvedimento di concessione del contributo*

- Le strutture di cui all'art. 13, comma 1 concludono l'istruttoria delle domande pervenute e ne trasmettono gli esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.
- La trasmissione degli esiti di cui al comma 1 si effettua mediante compilazione del modello stabilito con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e/o di presentazione delle rettifiche e integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 2.
- La struttura di cui al comma 2 adotta il provvedimento di concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
- Nel caso di cui all'art. 13, comma 1, i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 2.

## Art. 18.

*Revoca del contributo*

- Ai fini del presente regolamento, la revoca del contributo straordinario o ordinario consiste nel provvedimento adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente della STER presso la quale è stata presentata la domanda di contributo, con il quale si dispone che il contributo concesso deve essere in tutto o in parte restituito. Per la provincia di Milano, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.
- La revoca totale o parziale del contributo straordinario si ha nelle seguenti situazioni:
  - quando non sono stati attivati i servizi entro il termine di due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
  - quando non sono state depositate fatture e mandati di pagamento;
  - nel caso di cui all'art. 15, comma 4.
- Il procedimento di revoca del contributo straordinario è avviato con avviso all'unione inadempiente; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i successivi trenta giorni.
- La revoca totale o parziale del contributo ordinario si ha in caso di:
  - perdita del requisito di cui all'art. 3, comma 2, per le sole comunità montane;

- perdita dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 3;

c) perdita del requisito di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), per le sole unioni di comuni lombarde.

5. Nei casi di cui al comma 4, il procedimento di revoca del contributo ordinario è avviato con assegnazione all'unione di un termine entro il quale provvedere al ripristino dei requisiti; il provvedimento di revoca è adottato in assenza della trasmissione della documentazione richiesta.

## Art. 22.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le unioni che, ai sensi della d.c.r. 27 maggio 2003 n. VII/802 e dei relativi provvedimenti attuativi, hanno beneficiato di contributi per l'esercizio effettivo in gestione associata di funzioni e servizi comunali sulla base di un progetto specifico e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di cui all'art. 20, della legge regionale 19/2008, non presentano la scheda progettuale di cui all'art. 8 per i servizi già esercitati.

2. Nel caso di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 8-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2008, le unioni presentano, la domanda di contributo ordinario per i servizi già esercitati ai sensi del presente regolamento unitamente a una scheda riepilogativa, sviluppata secondo i criteri e i contenuti di cui all'allegato B al presente regolamento. Il contributo ordinario decorre dall'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della relativa domanda.

3. Le unioni che hanno già beneficiato del contributo straordinario per l'avvio della gestione associata non possono beneficiarne nuovamente, per le medesime tipologie di servizio, ai sensi del presente regolamento.

4. Alle unioni che entro il 30 novembre 2008 hanno presentato domanda, ai sensi della d.c.r. 27 maggio 2003 n. VII/802 e dei relativi provvedimenti attuativi, alle quali non sia stato concesso in tutto o in parte il contributo per l'anno 2008, se ammesse alla concessione del contributo ai sensi della legge regionale n. 19/2008 e del presente regolamento, è riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a € 40.000.

4-bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 23.

*Norme di prima applicazione*

1. Per il solo anno 2009, le unioni presentano la domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo annuale ordinario entro e non oltre il 15 ottobre.

2. Le unioni di cui all'art. 23, comma 18, della legge regionale n. 19/2008, che entro la data del 30 giugno 2010 si sono adeguate alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 19/2008, per l'anno 2010 possono presentare la domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo annuale ordinario entro e non oltre il 15 settembre 2010.

2-bis. Possono presentare domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il termine di cui al comma 2:

- le comunità montane;

b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia per effetto della legge regionale n. 19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all'associazione; l'unione di comuni lombarda beneficia della possibilità di adeguamento del contributo, di cui all'art. 24, comma 7 della legge regionale n. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti è almeno pari a quello dell'associazione originaria.

2-ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'unione si adegua a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, come sostituito dal regolamento di cui all'art. 22, comma 4-bis, entro il 15 settembre 2011.



**ELENCO DEI SERVIZI INCENTIVATI E MAGGIORAZIONI DEL CONTRIBUTO BASE****TABELLA 1** – *Elenco servizi ed attività obbligatorie di cui all'art. 5, comma 3, oggetto di incentivazione regionale, utili ai fini del calcolo del contributo base di cui all'art. 5, comma 5.*

<b>ELENCO SERVIZI ai sensi dell'art. 18 comma 2 della l.r. 19/2008</b>			
	<b>SERVIZI</b>	<b>ATTIVITÀ OBBLIGATORIE</b>	<b>PESO</b>
1	Sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione unitaria base dati comunali</li> <li>• Gestione dei siti internet dei comuni</li> </ul>	5
2	Ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concessioni ed autorizzazioni edilizie</li> <li>• Progettazione</li> </ul>	4
3	Gestione economico finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio preventivo</li> <li>• Conto consuntivo</li> </ul>	3
4	Gestione tributi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICI</li> <li>• Tarsu</li> </ul>	5
5	Urbanistica e gestione del territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione piani urbanistici</li> <li>• Gestione visure catastali</li> </ul>	5
6	Organizzazione e personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo</li> <li>• Trattamento economico-giuridico del personale</li> </ul>	4
7	Polizia locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestioni infrazioni</li> <li>• Pattugliamento stradale</li> </ul>	5
8	Assistenza e servizi alla persona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenza domiciliare</li> <li>• Trasporto anziani</li> </ul>	5
<b>ALTRI SERVIZI</b>			
9	Anagrafe, stato civile, elettorale Compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazione anagrafica e stato civile</li> <li>• Statistica</li> </ul>	10
10	Difensore civico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei ricorsi dei cittadini</li> <li>• Relazione annuale al Consiglio</li> </ul>	1
11	Servizi cimiteriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione cimiteri</li> <li>• Tumulazione salme</li> </ul>	2
12	Assistenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi di sostegno al diritto allo studio</li> <li>• Trasporti scolastici</li> </ul>	3
13	Biblioteche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestito interbibliotecario</li> <li>• Classificazione opere</li> </ul>	2
14	Musei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione mostre</li> <li>• Tutela del patrimonio museale</li> </ul>	2
15	Impianti ed iniziative sportive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione ordinaria</li> <li>• Gestione manifestazioni</li> </ul>	1
16	Servizi e manifestazioni turistiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione ed informazione</li> <li>• Realizzazione manifestazioni</li> </ul>	1
17	Viabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnaletica orizzontale e verticale</li> <li>• Piste ciclabili</li> </ul>	1
18	Protezione civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppo piani</li> <li>• Gestione emergenze</li> </ul>	4
19	Parchi e servizi per la tutela ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione verde pubblico</li> <li>• Controlli ambientali</li> </ul>	2
20	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutela minori</li> <li>• Gestione asili</li> </ul>	2
21	Illuminazione pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione illuminazione</li> <li>• Manutenzione illuminazione</li> </ul>	1
22	URP e comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione URP</li> <li>• Marketing territoriale</li> </ul>	3
23	Demanio e patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario</li> <li>• Manutenzione ordinaria</li> </ul>	3
24	SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione unificata del procedimento sul portale dei comuni</li> <li>• Rilascio delle concessioni o autorizzazioni</li> </ul>	3



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2010, n. 07/Pres.

**L.R. n. 18/2004, articolo 23. Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 3 febbraio 2010)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) ed in particolare l'art. 23, come modificato dall'art. 51 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 e dall'art. 19 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25, che autorizza le Province ad erogare contributi a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di concorrere alle spese di trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche e in favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali;

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle scuole della Regione, di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, approvato con proprio decreto 12 ottobre 2004, n. 0326/Pres.;

Vista la legge 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

Visto l'art. 23, comma 4, della predetta legge regionale n. 18/2004 come modificato dalla legge regionale n. 25/2007;

Considerato di dover sostituire il predetto regolamento con un nuovo regolamento formulato tenuto conto del nuovo disposto di cui al predetto art. 23 della legge regionale 18/2004;

Visto l'art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), in forza del quale, fra l'altro, il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a «proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali»;

Visto l'art. 13, comma 1 della predetta legge regionale n. 1/2006 secondo il quale «L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità (...) dai Comuni e Province con appositi regolamenti»;

Vista la deliberazione n. 1972 del 27 agosto 2009 della Giunta regionale di approvazione preliminare del Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) e oggetto della presente proposta di delibera;

Acquisito, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), il parere positivo del Consiglio delle autonomie locali come espresso nella riunione n. 19 del 17 novembre 2009 e di cui all'estratto del processo verbale n. 47/2009;

Ritenuto di apportare alcune modifiche di carattere esclusivamente formale al testo già approvato in via preliminare;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2916 di data 22 dicembre 2009 con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva il Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

10R1320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2010, n. 011/Pres.

**Decreto legislativo n. 163/2006, art. 125. Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2010)

### IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003», ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale;


Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto il testo regolamentare predisposto dal Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2563;



Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

### Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

#### Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003) disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominata Direzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, mutuo riconoscimento, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza ed economicità in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

#### Art. 2. Abbreviazioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) Il direttore centrale è il direttore centrale ambiente e lavori pubblici;

b) Il responsabile del procedimento è il direttore del servizio titolare del relativo capitolo di spesa, il titolare di posizione organizzativa, i funzionari delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati;

c) il soggetto richiedente è il direttore di servizio, diverso dal soggetto di cui alla lettera b), nel cui interesse viene acquisito il servizio o la fornitura o, nei casi di competenza, il titolare delegato di posizione organizzativa, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo designato ai sensi di legge.

#### Art. 3. Tipologia dei servizi e delle forniture in economia

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 15 e seguenti della legge 23 luglio 2009, n. 12 recante "Assessment del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007", possono essere svolti in economia esclusivamente i servizi afferenti:

a) alla materia ambientale;

b) alla materia dei lavori pubblici;

c) alle competenze dei Servizi della Direzione;

d) ad attività di analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informatici e di innovazione nel settore informativo e della comunicazione svolte da società di servizi funzionali alle attività dei Servizi della Direzione, fatte salve le convenzioni stipulate dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;

e) ad attività tecnico professionali funzionali alle attività dei Servizi della Direzione;

f) ad attività per l'organizzazione di corsi di formazione, di convegni, di congressi, di mostre e manifestazioni svolte da società di servizi, ivi compresa la locazione dei locali, l'organizzazione di coffee break e colazioni di lavoro anche tramite catering, il noleggio delle attrezzature tecniche ed informatiche, la remunerazione dei relatori, la

promozione dell'iniziativa, la progettazione, la stampa, e la pubblicazione del materiale promozionale e del materiale didattico, ivi compresa la riproduzione su supporti informatici ottici, ottico magnetici, magnetici comprese memorie di massa, cd-rom, dvd, penne usb;

g) ad attività tecniche catastali e tavolari;

h) ad attività tecniche di rilevazione dei beni immobili;

i) ad attività di analisi e studio riguardanti aspetti di natura urbanistica, paesaggistico/ambientale, di edilizia ed economica svolte da società di servizi, pertinenti alle istruttorie tecniche e all'attività pianificatoria della Direzione Centrale;

j) ad attività di analisi informatica afferente anche alla cartografia digitale e alle informazioni territoriali in formato elettronico svolte da società di servizi, fatte salve le convenzioni stipulate dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

2. Possono essere acquisite in economia le forniture afferenti a:

a) forniture di beni, materiali e attrezzature funzionali alle attività della Direzione. Tali risultano, fra gli altri, quelli indicati dalla legge regionale 4/2001, art. 8, comma 52 (materiali e attrezzature d'ufficio compresi quelli informatici, libri, riviste, pubblicazioni, anche a supporto informatico, accesso a pagamento a banche dati on line);

b) attrezzature informatiche compresi i materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo funzionali alle attività della Direzione;

c) cancelleria informatica quale, a titolo esemplificativo, supporti informatici ottici, ottico magnetici, magnetici comprese memorie di massa, cd-rom, dvd, penne usb, funzionali alle attività della Direzione;

d) software, sistemi operativi e software applicativo, anche di rete e funzionante via internet, nonché procedure informatiche, fatte salve le convenzioni stipulate dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;

e) accesso a pagamento a riviste on-line.

3. Il ricorso all'acquisizione di servizi e forniture in economia è altresì ammesso, in conformità all'art. 125, comma 10 del decreto legislativo 163/2006, nei seguenti casi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### Art. 4. Procedure per l'acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni in economia di servizi e forniture oggetto del presente regolamento possono essere effettuate:


a) mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio della Direzione centrale Ambiente e lavori pubblici, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

#### Art. 5. Limiti e modalità di acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono ammesse, per importi complessivi fino all'importo di euro 80.000, al netto di I.V.A. e oneri previdenziali.

2. Le prestazioni di servizi e forniture che ricadono nell'ambito e nei limiti di applicazione del presente regolamento, non possono essere



artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3. Nell'acquisizione da terzi di servizi e forniture in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto del servizio e della fornitura ed all'urgenza dell'intervento.

**Art. 6.**  
*Requisiti*

1. Possono essere affidatari dei servizi e delle forniture in economia i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 125, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti rilasciano idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

**Art. 7.**  
*Richiesta di acquisizione di servizi e di forniture*

1. Il soggetto richiedente inoltra formale richiesta al responsabile del procedimento in ordine all'acquisizione del servizio o della fornitura indicando in particolare:

- a) una precisa descrizione del servizio o della fornitura, ivi comprese le sue caratteristiche tecniche;
- b) eventuali termini di garanzia ed assistenza;
- c) le modalità di realizzazione del servizio o della fornitura;
- d) l'entità presunta della prestazione;
- e) il termine per l'adempimento della prestazione;
- f) i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la prestazione del servizio o della fornitura;
- g) Il criterio di aggiudicazione prescelto tra quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, in tal caso, gli elementi di valutazione dell'offerta.

2. Il soggetto richiedente, con la medesima nota, provvede altresì a comunicare:

- a) nei casi consentiti dalla normativa vigente, il nominativo del soggetto cui affidare direttamente il servizio o la fornitura;
- b) previa indagine di mercato, i nominativi di almeno cinque soggetti da invitare nel caso sia necessario procedere con evidenza pubblica;
- c) in ogni caso, relativamente all'affidamento di servizi, un'attestazione circa la carenza all'interno della struttura di riferimento di specifiche competenze concernenti l'oggetto dell'incarico, ovvero un'attestazione motivata circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse assegnate;
- d) in ogni caso, un'attestazione circa la puntuale corrispondenza tra incarico e finalità perseguite;
- e) le ragioni di urgenza nei casi di cui all'art. 3, comma 2 lettera d).

3. Al fine del rilascio, a cura del responsabile del procedimento, della valutazione di congruità economica e dell'attestazione di conformità ai sensi della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il soggetto richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento, è tenuto a fornire le proprie valutazioni in ordine alla congruità economica del corrispettivo contrattuale, nonché in ordine alla conformità della prestazione fornita rispetto a quanto previsto dal contratto.

4. La valutazione di congruità tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessità, diverse da quelle di largo consumo, è effettuata sulla base degli standard adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

5. La valutazione di cui al comma 4 è espressa dal Direttore del Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il soggetto richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento, è tenuto a fornire le proprie valutazioni in ordine all'opportunità di concedere la proroga prevista dall'art. 10 comma 4.

**Art. 8.**  
*Acquisizione di servizi e forniture di importo compreso tra € 20.000,00 e € 80.000,00*

1. Il responsabile dell'istruttoria seleziona, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del procedimento, ovvero dal soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei anche mediante adeguata rotazione, almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico prestatore del servizio o della fornitura, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera o telefax o messaggio di posta elettronica certificato, che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta. Nel caso in cui talune offerte dovessero presentare un prezzo anormalmente basso riferito alla prestazione, potrà essere richiesto all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 163/2006. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

3. La lettera di invito di cui al comma 2 deve contenere inoltre:


- a) l'indicazione del Servizio proponente;
- b) una precisa descrizione del servizio o della fornitura, ivi comprese le sue caratteristiche tecniche;
- c) eventuali termini di garanzia e di assistenza;
- d) l'importo a base di gara stabilito dall'Amministrazione, al netto dell'IVA;
- e) le modalità di prestazione del servizio o della fornitura;
- f) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte.

4. La comunicazione di invito deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000:

- a) di possedere i requisiti stabiliti dall'art. 125, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006;
- b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163/2006;
- c) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del decreto legislativo 163/2006 per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare.

5. Nella comunicazione di invito di cui al comma 2 sono altresì indicati:

- a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.;
- b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito medesima;
- c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione;
- f) le indicazioni relative alle modalità di pagamento e alle persone titolate a riscuotere;
- g) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'amministrazione regionale di risolvere in danno il contratto, previa diffida, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento dell'appaltatore;



h) il foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione o arbitrato;

i) la previsione che gli operatori economici selezionati devono precisare, all'atto della presentazione dell'offerta, gli estremi del contratto collettivo nazionale e territoriale che verrà applicato nel rapporto di lavoro con le proprie maestranze, in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni;

j) la previsione che gli operatori economici selezionati devono indicare: la quota percentuale di subappalto o cottimo di cui intendono avvalersi nei limiti previsti dalla legge, l'oggetto e il prezzo del contratto di subappalto o cottimo;

k) la previsione che nel caso in cui l'operatore economico esecutore si avvalga del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o cottimo;

l) la previsione che l'operatore economico esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali;

m) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche dell'incarico ed alle modalità di aggiudicazione prescelte.

6. Nella lettera di invito di cui al comma 2 può essere indicata la clausola per cui l'amministrazione può astenersi dal procedere ad aggiudicazione nel caso in cui dovesse venir presentata una sola offerta.

7. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine previsto dalla lettera d'invito mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Centrale Ambiente e lavori pubblici, riportando sul plico la dicitura "Offerta per affidamento di servizio/fornitura" e l'oggetto dell'incarico.

8. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati, pena la non ammissibilità della stessa:

a) la dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4;

b) copia della comunicazione d'invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti ove tale completamento sia previsto e richiesto;

c) tutta la documentazione richiesta con la lettera d'invito;

d) l'offerta tecnica;

e) l'offerta economica.

9. L'affidatario del servizio o della fornitura è individuato tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella lettera di invito.

10. Decorso il termine per la presentazione delle offerte precisato nella lettera di invito, la valutazione delle offerte stesse è operata con le seguenti modalità:

a) qualora il criterio di valutazione adottato sia quello del prezzo più basso, le offerte sono valutate da un seggio di gara, nominato con decreto del Direttore Centrale, composto da un presidente, di norma il responsabile del procedimento, e da due testimoni scelti preferibilmente tra i dipendenti del Servizio nel cui interesse viene affidato il servizio o la fornitura e, in ogni caso tra i dipendenti della Direzione, ovvero di altre Direzioni centrali se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico;

b) qualora il criterio di valutazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte sono sottoposte a valutazione comparativa da parte di una commissione, appositamente nominata con decreto del Direttore Centrale, riunita dal responsabile del procedimento e composta, di norma, dal soggetto richiedente ovvero, nel caso in cui le due figure coincidano, dal responsabile del procedimento, che la presiede e da due altri soggetti scelti preferibilmente tra i dipendenti del Servizio nel cui interesse viene affidato l'incarico e, in ogni caso, tra i dipendenti della Direzione, ovvero di altre Direzioni centrali se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico.

11. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario del servizio o della fornitura sarà dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti del seggio di gara o della Commissione.

12. Nel caso di parità tra uno o più offerte presentate il servizio o la fornitura verranno aggiudicati mediante sorteggio.

13. Il responsabile dell'istruttoria verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti.

14. La comunicazione dell'aggiudicazione verrà data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta.

15. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sarà altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

#### Art. 9.

##### *Affidamento di servizi e forniture di importo fino a 20.000,00 euro*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, il responsabile del procedimento provvede all'affidamento diretto del servizio o della fornitura nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

2. Al soggetto individuato nel rispetto dei principi di cui al comma 1 viene inviata dal responsabile del procedimento, mediante lettera raccomandata, la proposta di affidamento, che deve specificare:

a) il Servizio proponente;

b) l'oggetto del servizio o della fornitura da affidare;

c) le modalità di realizzazione del servizio o della fornitura;

d) il termine per l'adempimento della prestazione;

e) l'importo stabilito dall'Amministrazione regionale;

f) eventuali termini di garanzia e assistenza.

3. L'accettazione della proposta di affidamento deve pervenire, tramite lettera raccomandata, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della stessa, ovvero entro un termine diverso eventualmente stabilito nella proposta di affidamento, unitamente alla dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 8, pena la decadenza della proposta stessa.

#### Art. 10.

##### *Formalizzazione dell'affidamento del servizio e della fornitura*

1. Il responsabile del procedimento formalizza l'affidamento del servizio o della fornitura mediante contratto redatto in duplice originale, ove sono stabiliti gli obblighi dell'incarico.

2. Il contratto contiene la presa d'atto dei requisiti dell'art. 6, i dati anagrafici e fiscali, oltre agli elementi di seguito specificati:

a) oggetto dell'incarico;

b) luogo della prestazione;

c) termine della prestazione;

d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;

e) compenso;

f) modalità di pagamento;

g) foro competente in caso di controversie.

3. Il contratto può altresì contenere eventuali clausole di recesso, risoluzione o condizione risolutiva di adempimento, termini essenziali.

4. Eventuali proroghe al termine per l'esecuzione della prestazione possono essere concesse dal responsabile del procedimento, sulla base di idonee ed oggettive motivazioni avanzate per iscritto dall'affidatario. La concessione della proroga è comunicata all'affidatario con lettera che si intende integrativa del contratto.

5. La formale stipula del contratto, prevista nella forma della scrittura privata, potrà consistere anche in apposito scambio di lettere con cui il responsabile del procedimento dispone l'ordinazione dell'incarico; la nota dovrà riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.



Art. 11.  
*Penali*

1. L'espletamento del servizio o della fornitura affidati oltre i termini contrattualmente stabiliti, determina in via ordinaria l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1% dell'importo netto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4 e fatte salve eventuali condizioni diverse stabilite nel contratto.

Art. 12.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

**10R1060**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio 2010, n. 016/Pres.

**Regolamento di modifica al «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985 (Rece 1698/2005, programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma FVG. Approvazione della commissione europea. Presa d'atto), con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

Visto il proprio decreto 18 marzo 2008, n. 084/Pres. (Modifiche al regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 12 febbraio 2008) che ha adeguato il predetto regolamento alle decisioni del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 2009, n. 0276/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 54) con cui sono state, in particolare, ridefinite le competenze dell'Autorità di gestione e degli Uffici attuatori nonché i rapporti di correlazione e integrazione esistenti tra i progetti integrati e le domande individuali di finanziamento;

Ritenuto di modificare ulteriormente il vigente "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres., al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative per l'erogazione e la liquidazione degli aiuti;

Ritenuto in particolare di prevedere che, mediante deliberazione della Giunta regionale, siano individuati i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti per violazione degli impegni in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR));

Ritenuto di abrogare le parti dell'allegato D in cui sono individuati i suddetti casi di riduzione, esclusione e decadenza relativi alla misura 214 "Pagamenti agroambientali", in quanto oggetto di una prossima apposita deliberazione della Giunta regionale;

Ritenuto altresì di specificare che, relativamente alle altre misure, fino alla pubblicazione dell'apposita deliberazione della Giunta regionale, continuano a trovare applicazione i casi di riduzione, esclusione e decadenza indicati nelle relative schede di misura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2009, n. 2966 (Regolamento di modifica al "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia");

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il Regolamento di modifica al "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali", approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento di modifica al "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 54», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



**Regolamento di modifica al "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 54**

**Art. 1.**

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 54/2008*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente: «2.-bis I casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti, di cui al presente regolamento, derivanti dalla violazione degli impegni sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)).»

**Art. 2.**

*Modifiche all'allegato D del decreto del Presidente della Regione n. 54/2008*

1. Nella scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali" dell'allegato D - Schede di misura del decreto del Presidente della Regione n. 54/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il punto 4 della sezione "Decadenza per inadempimento agli impegni agroambientali" delle "Norme procedurali" è abrogato;  
b) l'allegato B è abrogato.

**Art. 3.**

*Norma transitoria*

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 1, continuano a trovare applicazione i casi di riduzione, esclusione e decadenza indicati nelle singole schede di misura dell'allegato D del decreto del Presidente della Regione n. 54/2008.

**Art. 4.**

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

**10R1061**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 038/Pres.

**L.R. n. 1/2005, art. 6, comma 101. Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 10 marzo 2010)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 100 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005), e successive modifiche e integrazioni, con cui si autorizza L'Amministrazione regionale a concedere contributi alle Camere di commercio per l'attuazione di specifiche iniziative, al fine di migliorare l'efficacia del-

l'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese;

Visto l'art. 6, comma 101 della citata legge regionale 1/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri e delle modalità d'intervento delle Camere di commercio per l'attuazione delle anzidette iniziative;

Visto il proprio decreto 9 agosto 2005, n. 0260/Pres. recante L.R. 1/2005 art. 6, comma 101. Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese emanato in attuazione delle citate leggi regionali, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 74, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010) con il quale sono state apportate modifiche ai commi 100 e 101 dell'art. 6 della citata legge regionale 1/2005;

Dato atto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla sopraccitata legge regionale 24/2009 risulta necessario abrogare il summenzionato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2005 e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 117, con la quale è stato approvato l'allegato Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive 22 febbraio 2010, n. 186/PROD, con il quale, a norma del comma 34 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono state apportate correzioni a errori materiali contenuti nel testo del Regolamento allegato alla richiamata deliberazione della Giunta regionale 117/2010;

Ritenuto di emanare il Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia come modificato in seguito al decreto di rettifica del Direttore centrale attività produttive n. 186 del 22 febbraio 2010 e con contestuale abrogazione del Regolamento emanato con proprio decreto 9 agosto 2005, n. 0260/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

p. il Presidente: CIRIANI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

*Finalità*

1. In attuazione dell'art. 6, commi 100 e 101 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità d'intervento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, dell'Agen-



zia Turismo FVG e di altri soggetti pubblici e privati per l'attuazione di specifiche iniziative dirette:

a) a sostenere la promozione commerciale e azioni di marketing territoriale all'estero;

b) a promuovere i processi di internazionalizzazione, al fine di sostenere i sistemi produttivi locali nell'acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze fondamentali per radicarsi sui mercati internazionali;

c) a valorizzare ed a rafforzare la presenza dei sistemi produttivi locali sui mercati esteri, attraverso la realizzazione di una serie di azioni di promozione e di «accompagnamento».

2. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L 214 del 9 agosto 2008 e del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

## Art. 2

### *Soggetti beneficiari*

1. Le Camere di commercio di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, l'Agenzia Turismo FVG e gli altri soggetti pubblici e privati beneficiano degli incentivi finalizzati all'attuazione delle specifiche iniziative richiamate all'art. 1, per favorire le imprese di cui al comma 2, con sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale.

2. Beneficiano delle iniziative attuate dai soggetti di cui al comma 1, in particolare, le PMI dei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico nonché di servizio rientranti nelle classi e categorie di cui all'allegato A in possesso dei requisiti dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3 della legge regionale 7/2000).

## CAPO II - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

## Art. 3

### *Presentazione delle domande*

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, anche con iniziativa congiunta, presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio promozione e internazionalizzazione, domanda per accedere agli incentivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini del rispetto del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data apposta dall'ufficio competente a ricevere la domanda. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La domanda deve essere corredata da un programma di attività promozionale costituito:

a) da uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei risultati attesi sui singoli progetti;

b) da una scheda descrittiva di ogni singolo progetto che illustri in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi preventivati ed i risultati attesi, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore promozionale;

c) da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni proposte.

4. I progetti sono redatti preferibilmente riunendo le azioni promozionali da svolgere per aree progettuali omogenee, come definite dall'art. 6.

5. Il programma contiene un'analisi dei benefici attesi ed individua gli indicatori e gli standard di successo da applicare consuntivamente, al fine di misurare i risultati dei progetti, facendo ricorso, ove possibile, ad indicatori di tipo valutativo, come meglio precisato all'art. 4.

6. Per essere ritenuto ammissibile all'incentivo, il programma promozionale deve:

a) avere validità tecnico-economica valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente;

b) essere composto da azioni che siano destinate a favorire la conoscenza all'estero del sistema produttivo regionale e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite;

c) riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale.

7. Nel caso di iniziative intraprese congiuntamente tra i soggetti di cui all'art. 2, la domanda di cui al comma 1 individua il soggetto capofila destinatario del finanziamento ed è sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

8. Ciascun soggetto di cui all'art. 2, comma 1 può presentare una sola domanda singolarmente o congiuntamente. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande, verrà presa in considerazione unicamente la domanda presentata congiuntamente ovvero la domanda presentata per prima.

## Art. 4

### *Risultati attesi*

1. Il programma promozionale di cui all'art. 3, comma 3, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori, il valore atteso ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati.

2. Si intendono per:

a) indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti;

b) valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto;

c) valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto.

3. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, e, in generale, alla valutazione dei risultati, deve essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire all'Amministrazione regionale di effettuare le opportune verifiche.

## Art. 5


### *Variazioni al programma annuale di attività*

1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione.

2. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.

3. Le variazioni o integrazioni al programma di attività già presentato sono autorizzate solo a seguito di preventiva e tempestiva richiesta scritta adeguatamente motivata. Tali variazioni o integrazioni si intendono accettate se l'Amministrazione non formula obiezioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Il programma di attività promozionale può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative almeno trenta giorni prima del loro avvio e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, secondo le modalità di cui ai all'art. 3, commi 3, 4 e 5. Eventuali integrazioni o modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione, fatti salvi eventi la cui non programmabilità dovrà essere giustificata con una relazione dettagliata e motivata.



## Art. 6

*Iniziative finanziabili*

1. Sono finanziabili le iniziative promozionali che rientrano nelle seguenti aree progettuali:

a) area informativa: realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, riviste, bollettini, newsletter, brochure, materiale informativo, redatti anche in lingua estera, sia in formato cartaceo che elettronico; campagne pubblicitarie e pubblicità in lingua estera sui media, seminari, sportelli informativi e siti web;

b) area formativa e dell'addestramento professionale: corsi diretti alle imprese (specie nei settori della gestione dei processi di esportazioni e della pianificazione dei percorsi di internazionalizzazione); workshop, conferenze, seminari e azioni di sensibilizzazione degli operatori locali (outgoing);

c) area dei contatti per la conclusione di affari: organizzazione e partecipazione diretta a eventi fieristici, saloni ed esposizioni; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori a manifestazioni fieristiche; missioni e sensibilizzazione di operatori esteri (incoming);

d) area di assistenza alle imprese, di consulenza precompetitiva e di indagine esplorativa sui mercati tradizionali ed emergenti;

e) altre iniziative promozionali per specifiche aree geografiche o per specifici settori produttivi, quali, in particolare, azioni dimostrative, degustazioni di prodotti tipici regionali, sfilate.

2. Non sono finanziabili iniziative avviate prima della presentazione della domanda.

## Art. 7

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese sostenute per l'attuazione delle iniziative promozionali rientranti nelle aree progettuali previste dall'art. 6.

2. In particolare, per l'organizzazione e partecipazione a mostre, rassegne, fiere, saloni ed esposizioni, anche permanenti, sono ammissibili le seguenti spese:

a) tassa di iscrizione;

b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;

c) allestimento della superficie espositiva, progettazione e consulenza degli allestimenti, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio;

3. Solo nel caso di esposizioni permanenti, sono ammissibili inoltre, le seguenti spese:

a) locazione dei locali;

b) allestimento dei locali (arredi, strumentazioni, infrastrutture tecniche, progettazione e direzione lavori);

c) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi all'utilizzo di campionari specifici rappresentativi del territorio regionale utilizzati presso il locale espositivo all'estero.

4. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

a) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione;

b) pubblicità concernente il programma di promozione;

c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli, depliant, brochure, riviste, bollettini e altro materiale informativo redatti in lingua estera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo;

d) progettazione del sito web e registrazione del dominio (solo per nuovi siti), web-marketing;

e) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri, traduzioni e interpretariato, servizio hostess;

f) coffee break e buffet riferiti in particolare a degustazioni di prodotti tipici regionali per operatori esteri, nei limiti del 10 per cento del costo totale del relativo progetto;

g) spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione di prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.

5. Sono ammissibili, nella misura massima del 15 per cento delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all'attuazione del programma medesimo.

6. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

7. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, sono ammissibili unicamente le spese ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione o del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis).

8. Non sono ammissibili le spese relative ad iniziative che si concretano in aiuti diretti alle imprese a copertura dei costi sostenuti dalle medesime per lo svolgimento della loro attività commerciale; sono altresì escluse le spese relative all'acquisto di beni materiali, ad eccezione delle spese di cui al comma 3, lettera b).

## Art. 8

*Intensità ed ammontare dell'incentivo*

1. L'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. Per le iniziative presentate congiuntamente da più soggetti di cui all'art. 2, l'intensità di cui al comma 1 può essere maggiorata fino ad un ulteriore 20 per cento.

3. Le intensità massime di cui ai commi 1 e 2 sono determinate annualmente dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le intensità massime sono quelle previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione o dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis).

5. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

## Art. 9

*Istruttoria*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di intervento richiedendo, ove necessario, la documentazione integrativa.

2. La determinazione dell'incentivo spettante a ciascun beneficiario è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

## Art. 10

*Avvio dell'iniziativa*

1. I soggetti interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo.


2. Per avvio dell'iniziativa nel caso di partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

b) la data di inizio della manifestazione fieristica;

c) la data di inizio della fornitura del servizio come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

d) nel caso di locazione di locali, la data del relativo contratto.



## Art. 11

*Concessione degli incentivi*

1. Gli incentivi sono concessi avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

2. Ai fini della concessione dell'incentivo sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente, ai sensi dell'art. 3, comma 7.

3. In sede di programmazione delle risorse la Giunta regionale determina le iniziative ritenute prioritarie e le modalità di riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse categorie di soggetti.

4. Il Servizio promozione e internazionalizzazione comunica tempestivamente ai beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria ovvero l'inalterabilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

## Art. 12

*Rendicontazione delle spese*

1. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di sei mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La rendicontazione delle iniziative promozionali è costituita da una relazione illustrativa sulla esecuzione del programma approvato, l'elenco analitico riepilogativo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'attività con la documentazione giustificativa di spesa e una relazione dei benefici raggiunti individuati ai sensi dell'art. 4 ed è sottoscritta, in caso di iniziative intraprese congiuntamente, dal soggetto capofila, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore promozionale.

4. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata, di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati e di schede concernenti i singoli progetti realizzati.

5. La rendicontazione deve essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento, salvo quanto stabilito dall'art. 42 della legge regionale 7/2000.

## Art. 13

*Liquidazione ed erogazione degli incentivi*

1. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

2. La liquidazione definitiva dell'incentivo avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, l'Amministrazione:

a) esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

b) valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

c) esclude le spese non ammesse.

3. L'importo da erogare è commisurato all'importo totale dei costi sostenuti per l'attuazione del programma di attività promozionale al netto dei ricavi, quali in particolare, sponsorizzazioni di eventi e prodotti, ricavi derivanti dall'erogazione di servizi e di eventuali altri incentivi pubblici, connessi all'attuazione del programma medesimo.

4. Gli importi pari o superiori a 30.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento dell'importo concesso, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

## CAPO III - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

## Art. 14

*Obblighi dei beneficiari*

1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i soggetti beneficiari, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione al Servizio promozione e internazionalizzazione, entro i limiti di spesa ammessa, ai sensi dell'art. 5.

2. Al fine di assicurare un'adeguata pubblicità verso gli operatori potenzialmente interessati alle iniziative previste dal presente regolamento, i soggetti beneficiari sono tenuti a valorizzare la conoscenza dei progetti previsti dal programma di attività promozionale, prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni programmate.

3. I soggetti aventi natura pubblica comunicano all'Unione europea, per il tramite dell'Amministrazione regionale, l'attuazione delle eventuali misure di incentivo alle imprese ricomprese nei programmi promozionali, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008, ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti.

## Art. 15

*Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000 l'Amministrazione regionale effettua presso i beneficiari controlli in relazione all'attuazione del programma promozionale.

## CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 16

*Rinvio dinamico*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.


2. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

3. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 17

*Norme transitorie*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande contenenti il programma di attività promozionale per il 2010, sono presentate, anche con iniziativa congiunta, alla Direzione centrale attività produttive, Ser-



vizio promozione e internazionalizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 3 ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande già presentate per l'annualità 2010, a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2005, n. 260 (L.R. 1/2005 art. 6, comma 101. Regolamento per la concessione degli incentivi alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese) sono fatte salve a tutti gli effetti e, se del caso, sono opportunamente integrate.

#### Art. 18 Abrogazione

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/2005 è abrogato.

2. La normativa previgente continua ad applicarsi ai procedimenti contributivi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

##### ALLEGATO A (RIFERITO ALL'ART. 2, C. 2)

- 72.20 Fornitura di software e consulenza informatica
- 72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica
- 73.10 Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
- 74.12.2 Attività delle società di certificazione dei bilanci
- 74.20 Attività in materia di architettura, in ingegneria ed altre attività tecniche
- 74.30 Collaudi e analisi tecniche
- 74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione
- 74.82 Attività di imballaggio, confezionamento
- 90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
- 90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
- 93.01.1 Servizi di lavanderia

Visto, il Vicepresidente: CIRIANI

10R1066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 039/Pres.

**L.R. n. 11/2009, art. 14, commi 34, 35, 36. Regolamento in materia di incentivi a favore delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura per la promozione all'estero di attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* del 10 marzo 2010)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n.11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Visti in particolare i commi 34, 35 e 36 dell'art. 14 della sopraccitata legge regionale n. 11/2009, ai sensi dei quali:

- al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di

commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali;

- i contributi di cui trattasi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale attraverso le proprie articolazioni funzionali;

- con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonché i criteri di valutazione delle domande medesime; Considerato che l'attività di sostegno alla promozione affidata alle Camere di commercio attraverso le proprie articolazioni funzionali, mediante la precitata normativa regionale, è da ritenersi a tutti gli effetti attività istituzionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 118, con la quale è stato approvato l'allegato "Regolamento in materia di incentivi a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione all'estero di attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella regione Friuli Venezia Giulia";

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive 22 febbraio 2010, n. 188/PROD, con il quale, a norma del comma 34 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1. (Legge finanziaria 2004), sono state apportate correzioni a errori materiali contenuti nel testo del Regolamento allegato alla richiamata deliberazione della Giunta regionale 118/2010;

Ritenuto di emanare il "Regolamento in materia di incentivi a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione all'estero di attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella regione Friuli Venezia Giulia" come modificato in seguito al decreto di rettifica del Direttore centrale attività produttive n. 188 del 22 febbraio 2010;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il "Regolamento in materia di incentivi a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione all'estero di attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella regione Friuli Venezia Giulia" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI A FAVORE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI MARKETING DEL TERRITORIO E DEI BENI PRODOTTI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

##### Finalità

1. In attuazione dell'articolo 14, commi 34, 35 e 36 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura della Regione, di seguito Camere di commercio che, tramite le proprie articolazioni funzionali, svolgono attività di promozione all'estero del sistema produttivo regionale e delle sue vocazioni specifiche, attraverso attività di commercializzazione e marketing del territorio e dei beni prodotti nella



Regione Friuli Venezia Giulia che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Le Camere di commercio beneficiano dei contributi finalizzati all'attuazione delle specifiche iniziative richiamate all'articolo 1, per favorire le imprese di cui al comma 2, con sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale.

2. Beneficiano delle iniziative attuate dalle Camere di commercio attraverso le proprie articolazioni funzionali, le PMI dei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico nonché di servizio rientranti nelle classi e categorie di cui all'allegato A in possesso dei requisiti dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000).

CAPO II - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

1. Le Camere di commercio presentano, anche con iniziativa congiunta, domanda per accedere agli incentivi alla Direzione centrale attività produttive, Servizio promozione e internazionalizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini del rispetto del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data apposta dall'ufficio competente a ricevere la domanda. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La domanda deve essere corredata da un programma di attività promozionale costituito:

a) da uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei risultati attesi sui singoli progetti;

b) da una scheda descrittiva di ogni singolo progetto, che illustri in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi preventivati ed i risultati attesi, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore promozionale;

c) da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni proposte.

4. I progetti sono redatti riunendo le azioni promozionali da svolgere per aree progettuali omogenee, come definite dall'articolo 6.

5. Il programma contiene un'analisi dei benefici attesi ed individua gli indicatori e gli standard di successo da applicare consuntivamente, al fine di misurare i risultati dei progetti, facendo ricorso, ove possibile, ad indicatori di tipo valutativo, come meglio precisato all'articolo 4.

6. Per essere ritenuto ammissibile all'incentivo, il programma promozionale deve:

a) avere validità tecnico-economica;

b) essere composto da azioni che siano destinate a favorire la conoscenza all'estero del sistema produttivo regionale e non prevedere azioni volte al diretto sostegno delle vendite;

c) riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale.

7. Nel caso di iniziative intraprese congiuntamente, la domanda di cui al comma 1 individua l'ente camerale capofila destinatario dell'incentivo ed è sottoscritta dai presidenti delle Camere di commercio interessate.

8. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2 può presentare una sola domanda singolarmente o congiuntamente. Nel caso in cui un ente camerale presenti più domande, verrà presa in considerazione unicamente la

domanda presentata congiuntamente ovvero la domanda presentata per prima.

Art. 4.

*Risultati attesi*

1. Il programma promozionale di cui all'articolo 3, comma 3, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati.

2. Si intendono per

a) indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti;

b) valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto;

c) valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto.

3. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, e, in generale, alla valutazione dei risultati, deve essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire all'Amministrazione regionale di effettuare le opportune verifiche.

Art. 5.

*Variazioni al programma annuale di attività*

1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione.

2. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.

3. Le variazioni o integrazioni al programma di attività già presentato sono autorizzate solo a seguito di preventiva e tempestiva richiesta scritta adeguatamente motivata. Tali variazioni o integrazioni si intendono accettate se l'Amministrazione non formula obiezioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Il programma di attività promozionale può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative almeno trenta giorni prima del loro avvio e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5. Eventuali integrazioni o modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione, fatti salvi eventi la cui non programmabilità dovrà essere giustificata con una relazione dettagliata e motivata.

Art. 6.

*Spese ammissibili*

1. In particolare, per la partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, sono ammissibili le seguenti spese:

a) tassa di iscrizione;

b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;

c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

2. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

a) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione;

b) pubblicità concernente il programma di promozione;

c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo redatti in lingua estera, concernenti i le iniziative di cui al comma 1;

d) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri.

3. Sono ammissibili, nella misura massima del 15 per cento delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all'attuazione del programma medesimo.



4. Non sono ammissibili le spese relative ad iniziative che si concretano in aiuti diretti alle imprese a copertura dei costi sostenuti dalle medesime per lo svolgimento della loro attività commerciale.

5. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

#### Art. 7.

##### *Intensità ed ammontare dell'incentivo*

1. Ai sensi all'articolo 14, comma 35 della legge regionale 11/2009, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 300.000,00 euro.

3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione dell'importo massimo da destinare per le finalità di cui all'articolo è fissato annualmente dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie nell'ambito delle disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge regionale 4/2005.

4. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

#### Art. 8.

##### *Istruttoria*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di intervento richiedendo, ove necessario, la documentazione integrativa.

2. La determinazione dell'incentivo spettante a ciascun beneficiario è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

#### Art. 9.

##### *Avvio dell'iniziativa*

1. Le Camere di commercio interessate presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono a pena di inammissibilità. Per avvio dell'iniziativa nel caso di partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

b) la data di inizio della manifestazione fieristica;

c) la data di inizio della fornitura del servizio come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

#### Art. 10.

##### *Concessione dei finanziamenti*

1. I finanziamenti sono concessi alle Camere di commercio tramite la riserva di una quota del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge regionale 4/2005, per le iniziative di cui all'articolo 1, fissata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8.

2. Ai fini della concessione dell'incentivo sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

3. L'incentivo è concesso alle Camere di commercio, in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro di ciascun ente camerale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

4. Nel caso in cui le Camere di commercio intraprendano iniziative sia in forma congiunta che disgiunta, la ripartizione prevista al comma 3

è effettuata con le risorse finanziarie disponibili dopo la concessione di cui al comma 2.

5. Il Servizio promozione e internazionalizzazione comunica tempestivamente alle Camere di commercio la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria ovvero l'inammissibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

#### Art. 11.

##### *Rendicontazione delle spese*

1. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. E consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di sei mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La rendicontazione delle iniziative promozionali è costituita da una relazione illustrativa delle iniziative realizzate, l'elenco analitico riepilogativo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'attività con la documentazione giustificativa di spesa e una relazione dei benefici raggiunti individuati ai sensi dell'articolo 4 ed è sottoscritta, in caso di iniziative intraprese congiuntamente, dal Presidente dell'ente camerale capofila, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore promozionale.

4. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata, di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati e di schede concernenti i singoli progetti realizzati.

5. La rendicontazione deve essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento.

#### Art. 12.

##### *Liquidazione ed erogazione dei finanziamenti*

1. I finanziamenti sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

2. La liquidazione definitiva dell'incentivo avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, l'Amministrazione:

a) esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

b) valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

c) esclude le spese non ammesse.

3. L'importo da erogare è commisurato all'importo totale dei costi sostenuti per l'attuazione del programma di attività promozionale al netto dei ricavi, quali, in particolare, sponsorizzazioni di eventi e prodotti, ricavi derivanti dall'erogazione di servizi, e di eventuali altri incentivi pubblici, connessi all'attuazione del programma medesimo.

4. Gli importi pari o superiori a 30.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento dell'importo concesso, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.



## CAPO III - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

## Art. 13.

*Obblighi dei beneficiari*

1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, le Camere di commercio, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse all'incentivo, chiedono la relativa autorizzazione al Servizio promozione e internazionalizzazione, entro i limiti di spesa ammessa, ai sensi dell'articolo 5.

2. Al fine di assicurare un'adeguata proiezione delle Camere di commercio verso gli operatori potenzialmente interessati alle iniziative previste dal presente regolamento, le Camere medesime sono tenute a valorizzare la conoscenza dei progetti previsti dal programma di attività promozionale, prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni programmate.

3. Le Camere di commercio comunicano all'Unione europea, per il tramite dell'Amministrazione regionale, l'attuazione delle eventuali misure di incentivo alle imprese ricomprese nei programmi promozionali, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008, ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti.

## Art. 14.

*Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Amministrazione regionale effettua presso le Camere di commercio controlli in relazione all'attuazione del programma promozionale.

## Art. 15.

*Rinvio dinamico*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

3. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 16.

*Norme transitorie*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, le Camere di commercio presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio promozione e internazionalizzazione, anche con iniziativa congiunta, la domanda contenente il programma di attività promozionale per il 2010, secondo le modalità previste dall'articolo 3 ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande eventualmente presentate per le medesime finalità di cui all'articolo 3 sono fatte salve a tutti gli effetti e, se del caso, opportunamente integrate.

## Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (Riferito all'art. 2, c. 2)

72.20 Fornitura di software e consulenza informatica

72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica

73.10 Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

7412,2 Attività delle società di certificazione dei bilanci

74.20 Attività in materia di architettura, in ingegneria ed altre attività tecniche 74.30 Collaudi e analisi tecniche

74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione

74.82 Attività di imballaggio, confezionamento

90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini

93.01.1 Servizi di lavanderia

VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

10R1067

**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 3.

**Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e Bilancio pluriennale 2010 - 2012.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 7 del 21 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Bilancio Annuale*


1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2010 è approvato in euro 18.838.980.845,98 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.411.000,00, e in euro 32.913.639.410,18 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2010.

3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2010 è approvato in euro 18.838.980.845,98 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.411.000,00, e in euro 28.223.428.584,97 in termini di cassa.

4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2010.

5. È autorizzata l'iscrizione nell'Unità previsionale di base (UPB) 7.28.64 denominata «Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori» della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si



riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2010. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

6. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB 6.23.57 denominata «Spese generali, legali, amministrative e diverse» della somma di euro 75.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

7. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB di base 4.15.38 denominata «Assistenza sanitaria» della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 — piano decennale — annualità 2010. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

8. È autorizzata l'iscrizione della somma complessiva di euro 378.500.000,00 così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle economie di cui al comma 7.

#### Art. 2.

##### *Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2010 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

#### Art. 3.

##### *Bilancio pluriennale*

1. È approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2011-2012.

#### Art. 4.

##### *Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali*

1. È approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

2. Nel bilancio annuale 2010, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.

3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

#### Art. 5.

##### *Ricorso al mercato finanziario*

1. È autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 4 e 5, e dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C).

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 447.000.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2010.

4. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 448/2001 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.

#### Art. 6.

##### *Fondi di riserva*

1. È autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2010, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 20.000.000,00 per la competenza e ad euro 20.000.000,00 per la cassa;

b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 10.000.000,00 per la competenza e ad euro 10.000.000,00 per la cassa;

c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 2.000.000.000,00.

#### Art. 7.

##### *Approvazione degli schemi di bilancio*

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2002.

#### Art. 8.

##### *Approvazione elenco spese obbligatorie*

1. È approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 17, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002, allegato D.

#### Art. 9.

##### *Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse*

1. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato nell'elenco allegato sotto la lettera E.

2. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le seguenti unità previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo sviluppo) nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale: UPB 22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB 22.79.219, UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245.

#### Art. 10.

##### *Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania*


1. È allegato al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010 sotto la lettera F il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania, giusto quanto disposto dall'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133.

#### Art. 11.

##### *Allegati*

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010 i documenti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/2002.

2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002, art. 13, comma 1, lettere b) e c), art. 18, comma 11, lettere a) e c), art. 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 50 della legge regionale n. 7/2002.



Art. 12.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 21 gennaio 2010

BASSOLINO

**10R1308**

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 4.

**Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 7 del 21 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), dopo le parole «dall'art. 9 della legge n. 108/1968» sono aggiunte le seguenti «per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori».

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 21 gennaio 2010

BASSOLINO

**10R1309****REGIONE SICILIA**

LEGGE 15 febbraio 2010, n. 1.

**Istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 8 del 19 febbraio 2010)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e del servizio sociale*

1. Le aziende del Servizio sanitario regionale, con l'atto aziendale di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, istituiscono in seno alla direzione aziendale, quali strutture di staff, le Unità operative di seguito elencate, stabilendo i criteri e le modalità per la loro trasformazione in strutture complesse secondo quanto previsto dal comma 3:

- a) Unità operativa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;
- b) Unità operativa delle professioni sanitarie di riabilitazione;
- c) Unità operativa delle professioni tecnico-sanitarie;
- d) Unità operativa delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
- e) Unità operativa del servizio sociale professionale.

2. I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale con apposito atto assicurano la funzionalità delle Unità operative nel rispetto delle competenze e delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per le professioni di cui al comma 1.

3. Qualora le aziende del Servizio sanitario regionale ravvisino, a fronte di una maggiore complessità, specifiche esigenze organizzative, una o più delle Unità operative di cui al comma 1 possono essere trasformate, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'atto aziendale, in altrettante strutture complesse, mantenendo la suddivisione delle cinque aree professionali.

4. Per le finalità del presente articolo le aziende del Servizio sanitario regionale operano con modificazioni compensative delle relative piante organiche e senza oneri aggiuntivi.

Art. 2.

*Funzioni delle Unità operative*

1. Le Unità operative di cui all'articolo 1 curano l'espletamento delle funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali e l'ottemperanza agli specifici codici deontologici ed agli ordinamenti didattici utilizzando metodologie di pianificazione per il raggiungimento di obiettivi di assistenza e prevenzione, così come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Unità operative di cui all'articolo 1 partecipano alla individuazione ed alla realizzazione degli obiettivi dell'azienda sanitaria di appartenenza concorrendo ad assicurare, in particolare, la programmazione, direzione e gestione delle relative risorse umane nel rispetto dei criteri che sono previsti con apposito decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.



## Art. 3.

*Direzione delle Unità operative*

1. La procedura concorsuale ed i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, nel numero dei posti indicato nella dotazione organica di ciascuna azienda, sono quelli previsti dalla vigente normativa.

2. Il conferimento dell'incarico di direzione dell'Unità operativa delle professioni sanitarie e del servizio sociale professionale avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di conferimento di incarichi di struttura a dirigenti del ruolo sanitario e del profilo degli assistenti sociali.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure selettive previste dalle disposizioni di cui al comma 1, e previa indicazione delle stesse, il conferimento temporaneo dell'incarico di direzione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

## Art. 4.

*Norma finale*

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 febbraio 2010

LOMBARDO

10R1183

LEGGE 23 febbraio 2010, n. 2.

**Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età. Norme in materia di aiuti al lavoro**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010)*

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età*

1. All'articolo 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, sono approvate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), punto 3), dopo la parola «età» sono aggiunte le seguenti: «con una riserva di risorse finanziarie nella misura prevista dal comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente «1-bis Le risorse finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente legge, lavoratori che abbiano superato i

cinquant'anni di età, che siano residenti nella regione da almeno un anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni».

## Art. 2.

*Norme in materia di aiuti al lavoro*

1. Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, tra le assunzioni a tempo determinato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato pieno a parziale dei contratti di lavoro previsti dall'art. 36, comma 2, purchè riguardanti lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 36, comma 1.

## Art. 3.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 febbraio 2010

LOMBARDO

10R1184

LEGGE 26 febbraio 2010, n. 3.

**Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 1° marzo 2010)*

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l'agriturismo, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;



e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale, l'educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della società;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

#### Art. 2.

##### *Definizione di attività agrituristiche*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);

b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall'Unione europea o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

c) l'organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla mescolta dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;

d) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime prodotte nell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 3.

##### *Locali per attività agrituristiche*

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell'azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1. L'ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori

può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.

2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni paesaggistico-ambientali.

3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristiche si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

## TITOLO II

### ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

#### Art. 4.

##### *Criteri e limiti dell'attività agrituristiche*

1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l'attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione europea, nell'ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

3. L'attività di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un'offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghiero, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'azienda agrituristiche, è ammessa nei limiti determinati anche dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un'offerta di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano in azienda, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari.

4. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di:

a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;

b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG;

c) prodotti compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionali;

d) prodotti biologici certificati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

5. L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Nell'attività di somministrazione di pasti e bevande i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l'azienda agrituristiche.



7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove ricade l'azienda agrituristica. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo.

#### Art. 5.

##### *Norme igienico-sanitarie e di sicurezza*

1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali di abitazione (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienicosanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell'attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.

5. Ai fini dell'idoneità dei locali, cucina compresa, alla preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

6. Per l'attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di ospitalità in agriturismo, la dotazione minima è determinata in un servizio igienico-sanitario e in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.

8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali già svezziati, acquistati da terzi per la successiva fase d'ingrasso.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a*), *b*) e *d*). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004.

10. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisorie. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali destinate all'attività agrituristica, può essere ridotto al 5 per cento dei posti letto e comunque non può essere inferiore a uno.

#### Art. 6.

##### *Disciplina amministrativa*

1. All'esercizio dell'attività agrituristica si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'esercizio dell'attività agrituristica la comunicazione di inizio di attività di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune è corredata dalla documentazione (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adeguamento assegnati non possono essere inferiori a trenta giorni.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività, il comune notifica all'operatore agrituristico e all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari l'autorizzazione relativa a limiti e modalità di esercizio dell'attività agrituristica, compresa la durata minima di apertura annuale. Tali limiti e modalità non possono eccedere quelli previsti dal certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.

5. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e al comune competente l'avvenuto trasferimento, alla prosecuzione dell'attività agrituristica, per non oltre novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il subentro in via definitiva è subordinato all'acquisizione del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7 e all'aggiornamento della comunicazione d'inizio attività o dell'autorizzazione agrituristica da parte del comune.

6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attività in precedenza autorizzate o relativa alle superfici agricole coltivate, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e al comune, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

7. L'esercizio dell'attività agrituristica non comporta modifica della destinazione d'uso agricolo degli edifici interessati.

#### Art. 7.

##### *Certificato di abilitazione*

1. L'imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche, è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s'intende accolta a meno di espresso diniego dell'ufficio competente, secondo le previsioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e circostanze sopravvenute.



2. L'esercizio delle attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), può essere sottoposto a specifico accreditamento dell'azienda agricola, rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Allo svolgimento dell'attività agrituristica continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 8.

*Articolo omissis in quanto impugnato  
dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*

#### Art. 9.

*Periodi di apertura e tariffe*

1. L'operatore agrituristico comunica al comune e all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegna a praticare per l'anno seguente.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola è consentito, previa comunicazione al comune, sospendere l'attività per periodi non superiori a quindici giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo minimo di apertura annuale di cui all'articolo 6.

#### Art. 10.

*Riserva di denominazione, classificazione*

1. L'uso della denominazione 'agriturismo', 'agrituristico' e dei termini attributivi derivati, in ogni forma di promozione, pubblicità e comunicazione al pubblico è riservato alle aziende agricole che esercitano attività agrituristica.

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

#### Art. 11.

*Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche*

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari redige, con cadenza annuale, l'elenco regionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche. Con la medesima modalità è predisposto l'elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate. Gli elenchi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 12.

*Trasformazione e vendita dei prodotti*

1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si applica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

### TITOLO III

NORME APPLICATIVE E PROGRAMMAZIONE

#### Art. 13.

*Disposizioni applicative e competenze*

1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, è attribuita la competenza per l'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni.

3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto alle funzioni previste dalla presente legge, è individuata sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui è effettuata l'attività agrituristica.

4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel rispetto della presente legge e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

5. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari possono, nell'ambito delle rispettive competenze, attivare azioni promozionali per il settore dell'agriturismo.

#### Art. 14.

*Programma agrituristico. Sviluppo del settore*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, propone il programma regionale agrituristico di durata triennale da approvare con delibera della Giunta regionale. (Periodo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Nelle more dell'approvazione del programma, resta valido il programma regionale agrituristico approvato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.

### TITOLO IV

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

#### Art. 15.

*Vincoli di destinazione*

1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse destinate alle attività agrituristiche, oggetto di contributi pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione per dieci anni dalla data dell'accertamento finale di esecuzione delle opere. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

#### Art. 16.

*Vigilanza e controllo*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti dall'articolo 4, nonché della riserva di denominazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute effettua i controlli di competenza in materia d'igiene, sicurezza alimentare e ambienti di lavoro.


2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7;

b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione previsti all'articolo 15; c) verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 18. La modulazione tiene conto di eventuali irregolarità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. Il piano è aggiornato e realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni è trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell'attività di controllo.

4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente ed i relativi esiti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.



## Art. 17.

*Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa o della comunicazione d'inizio attività di cui all'articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore è fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, l'avviso di avere utilizzato la denominazione agrituristicamente senza averne titolo.

3. L'operatore agrituristicamente in possesso dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 6, o in base alla precedente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità prescritti dall'articolo 4, nonché di quelli contenuti nell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 4;

b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla prima violazione.

5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'erario comunale, qualora la violazione sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni. Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono versate in apposito capitolo del bilancio regionale.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigenti.

## Art. 18.

*Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell'attività*

1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a trenta giorni.

2. L'esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza, o da altre disposizioni di legge.

3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato che l'operatore agrituristicamente:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività di cui al comma 4 dell'articolo 6 ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristicamente;

c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per un totale di oltre sessanta giorni;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti dall'articolo 15.

4. Il certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1, è revocato temporaneamente o definitivamente ovvero parzialmente o totalmente nei seguenti casi:

a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo stesso è stato rilasciato;

b) adozione del divieto di esercizio di cui al comma 3;

c) mancato avvio dell'attività agrituristicamente entro i quattro anni successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione.

5. L'accreditamento regionale per le attività didattiche è revocato secondo le modalità e le procedure determinate dal competente dipartimento dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

## TITOLO V

## NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE DI SCORTE IN AGRICOLTURA E DI TURISMO RURALE

## Art. 19.

*Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole «produzioni agricole primarie» aggiungere le seguenti: «nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristicamente relativamente alla medesima attività.».

## Art. 20.

*Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie*

1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

2. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede, per fini di solidarietà sociale ed umanitaria, all'acquisto di prodotti agrumicoli con particolare riferimento a quelli del comparto arancicolo da trasformare in succhi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro.

3. Al fine di assicurare la copertura finanziaria del presente articolo il Fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), Mediocredito della Sicilia S.p.A., con l'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con l'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 50.000 migliaia di euro, per l'anno 2010.


4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'I.R.F.I.S. è tenuto a riversare in entrata nel bilancio della Regione, la somma di cui al comma 3, con imputazione al capo 10 dell'entrata, capitolo 5447.

## Art. 21.

*Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21*

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole»



## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 22.

*Norme transitorie*

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, gli interessati provvedano all'adeguamento dell'attività, entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono revocate di diritto.

2. Agli operatori agrituristici già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agricampeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico ricettivo all'aria aperta, nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. È consentita la trasformazione dell'attività di turismo rurale in agriturismo, qualora l'interessato compri il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Le trasformazioni delle attività esercitate ai sensi del comma 2 sono comunicate all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai comuni competenti, e restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.

4. Nei casi in cui gli operatori agrituristici e di turismo rurale abbiano beneficiato di contributi pubblici con vincolo di destinazione di attività non ancora scaduto, le trasformazioni di cui al comma 2 non costituiscono inosservanza del vincolo medesimo, a condizione che la richiesta di trasformazione di attività sia presentata agli uffici competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 23.

*Abrogazioni di norme*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32.

2. Sono fatti salvi i vincoli già imposti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.

## Art. 24.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 febbraio 2010

LOMBARDO

10R1185

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1.

**Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 28 gennaio 2010)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, ai sensi della presente legge, promuove:

a) il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell'ambito della ristorazione collettiva, dell'attività agrituristica e del turismo rurale, in un'ottica di riduzione degli impatti ambientali;

b) l'incremento dell'offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale da parte della distribuzione e degli esercenti attività di ristorazione nell'ambito del territorio regionale;

c) l'informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

d) la tutela del consumatore attraverso la promozione della libertà dell'offerta;

e) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli;

f) il consumo di alimenti privi di Organismi geneticamente modificati (OGM).

## Art. 2.


*Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva  
Forniture e loro aggiudicazione*

1. La Regione promuove il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti tradizionali, prodotti locali e a filiera corta all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, dando priorità a quelli di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.

2. Ai sensi della presente legge, s'intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti, appartenenti agli stessi enti pubblici o a soggetti privati in regime di convenzione e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati e incontri di sensibilizzazione con gli insegnanti, i genitori, ovvero con i fruitori dei pasti in genere.



5. In conformità a quanto disposto dall'art. 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le pubbliche amministrazioni, quando procedono all'acquisto di derrate alimentari per i servizi di ristorazione direttamente gestiti o predispongono capitolati per servizi di ristorazione collettiva aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, subordinano l'economicità a criteri di qualità, nonché alla tutela della salute e difesa dell'ambiente, ad esigenze sociali e alla promozione dello sviluppo sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1. Predispongono, inoltre, menù che tengano conto della stagionalità delle produzioni.

6. Per le finalità di cui al presente articolo la giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.

### Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18  
(Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale)*

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 2 è così sostituita: «*b)* somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne».

2. Le lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 2 sono così sostituite:

«*c)* organizzare degustazioni e vendere direttamente i prodotti di cui alla lettera *b)*;

*d)* organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale».

3. All'art. 6, comma 3, le parole «80 coperti per pasto» sono sostituite con le seguenti: «1.800 coperti mensili esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all'albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna».

4. All'art. 10, comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente lettera: «*g-bis)* approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche».

5. Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (Istituzione dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche). — 1. Al fine di completare l'offerta dei prodotti non disponibili nell'azienda agrituristica, è istituito l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l'interesse a fornire tali prodotti. La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, da esprimersi entro 15 giorni dalla data di presentazione, definisce, con successiva delibera, le modalità di istituzione e tenuta del suddetto elenco».

6. L'art. 12 è così sostituito:

«Art. 12. (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie). — 1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'art. 4, utilizzando illegittimamente i termini «agriturismo» o «agrituristico» o similari, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 1.500 a euro 4.000.

3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell'apposito titolo autorizzatorio di cui all'art. 1, commi dal 16 al 32 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e senza essere iscritto all'elenco regionale di cui all'art. 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 2.500 a euro 10.000. Il sindaco, con pro-

pria ordinanza, dispone la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto, e l'attività non può essere autorizzata per un periodo di sei mesi dal provvedimento di chiusura.

4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto — oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell'art. 1 — anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 300 a euro 3.000.

5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000, nei seguenti casi:

*a)* attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;

*b)* mancata esposizione al pubblico del titolo autorizzatorio, dell'attestato di iscrizione all'elenco regionale e delle tariffe praticate;

*c)* violazioni dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*».

7. Dopo l'art. 12 è inserito:

«Art. 12-bis. (Controlli sull'attività agrituristica). — 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale elabora annualmente un piano di controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge il controllo è effettuato sul 100 per cento delle aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna; a regime è previsto un controllo del 5 per cento annuo su scala provinciale delle aziende iscritte all'elenco suddetto.

3. I controlli sono eseguiti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione che provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12 per le violazioni accertate nell'attuazione del piano.

4. L'Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge».

### Art. 4.

*Interventi di educazione alimentare*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale promuove, attraverso l'agenzia regionale competente, anche in collaborazione con le province e i comuni, eventi, scambi e gemellaggi, progetti educativi, concorsi, laboratori e percorsi di educazione alimentare diretti prevalentemente al mondo della scuola, in particolare attraverso le fattorie didattiche iscritte all'Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna.

### Art. 5.

*Interventi riservati all'esercizio della vendita diretta*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato), e del decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell'art. 1, comma 1065 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), al fine di incoraggiare i consumatori all'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, la Regione promuove la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate, attraverso l'erogazione di finanziamenti a favore dei comuni.

2. La giunta regionale definisce le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1 e i relativi controlli.

3. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e possono istituire di nuovi fino al raggiungimento di tale percentuale.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000.



## Art. 6.

*Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali*

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l'Elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali.

2. Nell'elenco sono iscritte, a richiesta, le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agro-alimentari effettuati nel corso dell'anno, si impegnino ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento, in termini di valore di prodotti agro-alimentari di origine regionale.

3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cura l'istruttoria delle domande, provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.

4. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, è documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

5. La giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce il procedimento di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le modalità di verifica del rispetto dell'impegno di cui al comma 2 e delle prescrizioni di cui al comma 4 e la procedura di revoca dell'iscrizione in caso di accertata violazione.

6. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Sardegna.

## Art. 7.

*Promozione dell'offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale*

1. Agli esercizi di vicinato che destinino una quota non inferiore al 50 per cento della superficie di vendita ai prodotti di origine regionale, è riconosciuto un incremento del 30 per cento della superficie massima di vendita di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).

2. L'Amministrazione regionale finanzia i comuni fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto o la locazione di appositi spazi commerciali presso le medie e le grandi strutture di vendita di cui all'art. 4, commi 3 e 5, della legge regionale n. 5 del 2006, che esplicitino nello scontrino fiscale rilasciato al consumatore la percentuale di spesa relativa all'acquisto di prodotti di origine regionale. I comuni assegnano tali spazi in gestione ai produttori e ai commercianti singoli o associati per la vendita di prodotti di origine regionale. La giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce i criteri di selezione delle richieste e le modalità di accesso al finanziamento da parte dei comuni.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000.

4. L'Amministrazione regionale concede un contributo fino alla misura massima delle spese sostenute dagli esercizi commerciali che adottino opportune misure di riduzione della produzione dei rifiuti e degli imballaggi.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 500.000.

6. I programmi annuali di attuazione del presente articolo sono approvati con deliberazione della giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

## Art. 8.

*Promozione della libertà dell'offerta*

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Osservatorio regionale della concorrenza.

2. L'Osservatorio regionale della concorrenza è costituito da un unico componente nominato dal Presidente della Regione tra i magistrati in quiescenza.

3. La giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza della Regione.

4. L'Osservatorio elabora annualmente il rapporto sul mercato interno della Sardegna e vigila, all'interno del territorio regionale, sul rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. Qualora riscontri la sussistenza di possibili infrazioni, ne effettua immediata comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della legge n. 287 del 1990, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Regione informa i cittadini, con capillari campagne di informazione, delle sanzioni applicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito delle segnalazioni di cui al comma 4.

6. Il componente dell'Osservatorio è soggetto alle seguenti incompatibilità:

a) componente del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, presidente della Regione, presidente della provincia, sindaco;

b) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

c) presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali.

7. Le cause di incompatibilità previste dal comma 6 non hanno effetto se l'interessato provvede, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elezione, a dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità.

## Art. 9.

*Entrata in vigore del comma 4 dell'art. 3*

1. Il comma 4 dell'art. 3 entra in vigore decorsi quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2010.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione - UPB S08.01.002 - FNOL parte corrente:

2010 euro 2.500.000;

2011 euro 2.500.000;

2012 euro 2.500.000;


2013 euro 2.500.000,

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (interventi vari) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (Legge finanziaria 2010).

In aumento - UPB S01.06.002 - Trasferimenti agli enti locali - Investimenti:

2010 euro 2.000.000;

2011 euro 2.000.000;



2012 euro 2.000.000;  
2013 euro 2.000.000.

In aumento - UPB S06.03.009 - Sostegno alle attività commerciali - Spese correnti:

2010 euro 500.000;  
2011 euro 500.000;  
2012 euro 500.000;  
2013 euro 500.000.

3. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 19 gennaio 2010

CAPPELLACCI

09R1025

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2.

**Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 3 del 28 gennaio 2010)

(Omissis).

09R1026

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (disciplina generale delle attività commerciali), e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 3 del 28 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Abrogazione del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2006*

1. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle attività commerciali), come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (Modifiche alla legge regionale

18 maggio 2006, n. 5 - Disciplina generale delle attività commerciali), è abrogato.

Art. 2.

*Integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche».

Art. 3.

*Proroga di termini e abrogazioni*

1. Il termine per la presentazione, da parte dei comuni e delle province, delle domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), relativi agli interventi effettuati per fronteggiare le situazioni di emergenza determinate dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2008, è prorogato al 30 settembre 2010.

2. Il comma 33 dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009) è abrogato.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 22 gennaio 2010

CAPPELLACCI

09R1027

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)\*  
(di cui spese di spedizione € 73,20)\*

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,60)\*

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ **190,00**  
€ **180,50**  
€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 2 0 4 \*

€ 4,00

